



**Parte seconda - N. 195**

**Anno 48**

**21 settembre 2017**

**N. 253**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 SETTEMBRE 2017, N. 1312

**Modifica alla deliberazione di Giunta regionale n. 473 del 10 aprile 2017 “Calendario venatorio regionale - Stagione 2017/2018”** 2

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 SETTEMBRE 2017, N. 1319

**Istituzione di Distretti di gestione della fauna selvatica stanziale afferenti ad ATC dei territori di Bologna e Piacenza e di Unità territoriali di gestione di starna e pernice rossa afferenti ad ATC dei territori di Forlì-Cesena, Modena, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, ai sensi dell’art. 30, comma 5, della L.R. 8/1994 e successive modifiche e integrazioni e del calendario venatorio regionale - stagione 2017-2018** 7

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 SETTEMBRE 2017, N. 1330

**Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso ai contributi, in regime de minimis ai sensi dei Regg. (UE) n. 1408/2013 e n. 717/2014, per l’acquisto di presidi per la prevenzione dei danni da fauna selvatica ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 8/1994. Anno 2017** 34

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 SETTEMBRE 2017, N. 1312

**Modifica alla deliberazione di Giunta regionale n. 473 del 10 aprile 2017 "Calendario venatorio regionale - Stagione 2017/2018"**

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l'art. 7, che stabilisce che non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, per quanto riguarda i migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale);

- il documento "Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU. Version 2009", elaborato dal Comitato scientifico Ornith, ufficialmente adottato dalla Commissione Europea nel 2001 e rivisitato nel 2009, in cui vengono stabilite, specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione (fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti) e di inizio della migrazione prenuziale;

- la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione Europea, ultima stesura febbraio 2008, ed in particolare il capitolo 2;

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed in particolare l'art. 18, commi 1, 1 bis e 2, che prevedono rispettivamente l'elenco delle specie cacciabili e i relativi periodi di prelievo, il divieto di esercizio venatorio per ogni singola specie durante il ritorno al luogo di nidificazione, il periodo di nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli, nonché la possibilità di apportare modifiche ai termini stabiliti nel predetto comma 1, per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, previo parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, ISPRA);

- la Legge Regionale n. 8 del 15 febbraio 1994 recante "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche ed integrazioni;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56, ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo

della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

- la Legge Regionale n. 1 del 26 febbraio 2016, "Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all'accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni sopra esplicitato, ed in particolare l'art. 60 recante "Disposizioni finali in ordine al subentro delle funzioni da parte della Regione Emilia-Romagna" che prevede al comma 1 che i Piani faunistico-venatori provinciali hanno efficacia fino alla data di approvazione del Piano faunistico-venatorio regionale;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale;

Visto in particolare l'art. 50, comma 1, della soprarichiamata Legge Regionale n. 8/1994 come modificato dalla Legge Regionale n. 1/2016, in base al quale la Giunta regionale, sentito l'ISPRA e la Commissione assembleare competente per materia, regola l'esercizio della caccia tramite il "Calendario venatorio regionale";

Dato atto che il Calendario venatorio regionale è sottoposto a valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120 e della L.R. n. 7/2004 da parte del Servizio Aree protette e sviluppo della montagna;

Richiamata la propria deliberazione n. 473 del 10 aprile 2017, con la quale è stato approvato il "Calendario venatorio regionale - Stagione 2017/2018", nella formulazione di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della medesima, comprensivo di n. 9 Allegati (A "Periodi di caccia", B "Tempi di prelievo per gli ungulati in selezione", C "Carnieri giornalieri e stagionali", D "Orari di caccia 2017-2018", E "Prescrizioni per i terreni in attualità di coltivazione", F "Prescrizioni individuate nelle valutazioni di incidenza dei Piani faunistico-venatori provinciali da ottemperare nell'esercizio dell'attività venatoria", G "Parte 1, Schema piano di gestione attiva della starna" e "Parte 2, Schema piano di gestione della pernice rossa", H "Linea pedemontana" e I "Fiumi");

Preso atto:

- delle richieste pervenute al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, agli atti con protocollo NP/2017/13062 del 21 giugno 2017 e con protocollo NP/2017/18496 del 6 settembre 2017 da parte del Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Modena, di modifica dell'elenco dei corsi d'acqua del territorio di Modena riportato nell'Allegato I "Fiumi", approvato con la suddetta deliberazione n. 473/2017, in quanto, per mero errore materiale, nella precedente comunicazione il predetto Servizio aveva indicato solo i fiumi "Secchia e Panaro" e non anche i seguenti corsi d'acqua:

"Fossa Scaletta, Canale Gavello, Canale delle Chiaviche, Fossa Reggiana, Canale Diversivo Cavezzo, Scolo Gherardo, Canale della Fantozza, Condotta Bruciate, Cavo Lametta, Cavo Busatello, Canale Quarantoli - Collettore Burana, Cavo Rio, Cavo Tresinaro - Fossa Raso, Collettore Acque Basse Modenesi,

Collettore Acque Basse Reggiane, Fossa Nuova - Diversivo Cavata, Cavo Arginetto - Diversivo Gherardo, Canale Carpi, Cavo Pavussolo, Canale di S. Croce, Canale Minutara, Dugale Rame, Dugale Dei Ronchi, Dugale Ramedillo, Dugale Vecchio, Dugale Nuovo, Canale Naviglio, Cavo / Canale Foscaglia, Cavo Vallicella, Cavo Canalino, Dugale Delfini, Dugale Smirra di Confine di Destra, Dugale Cerese, Dugale Dell'Oca, Dugale Delle Vallette, Canale Sabbioncello, Dugale Smirra di S. Possidonio, Cavo Dogaro, Rio Pulce - Torrente Fossa - Fossa di Spezzano, Torrente Nizzola, Canale Diversivo di Burana, Canale Consorziale Palata Reno, Cavo Consorziale Fiumicello, Canale Fossa S. Pietro, Cavo Vallicelletta, Cavo Fossadone, Canale di Gronda, Fossetta Vecchia, Fosso Nespole, Dugale di Corrente, Scolo Fiumazzo, Canale/Scolo di Riolo, Cavo/Canale Lama, Canale Freto, Canale Calvetto, Cavo Dogaro Uguzzone, Dugale Bruino, Fossetta Forcole, Cavo Bisatello, Dugale di Confine in Sinistra, Dugale Cucco, Dugale Acquaviva, Fossa Nasina - Dugale, Vecchio Nasina, Canale, San Giovanni, Scolo Finaletto - Canale Finelli, Canale Di Manzolino, Cavo Gualenga, Cavo Fabiana, Cavo Triangolo, Canale Dei Montanari - di Frato, Canale Marzaglia, Fossa /Colatore Rangona, Scolo Romita, Canale Torbido, Fossetta Vaccara, Collettore Dogaro, Canale Bagnoli, Cavo Canalazzo, Dogaro Ristoratore, Fossa Rabbiosa, Cavo S. Antonio, Cavo di Sotto, Cavo di Sopra, Cavo Cornacchione, Diramatore Imperiale (Canale di Gavello), Fossa Presa, Dugale Bagiullo, Fosso Pitoccheria, Dugale Secondo, Dugale Terzo, Dugale Nuovo, Scolo Muzza, Abbandonata, Canale Diversivo di Gaggio Panzano Recovato, Scolo Sonato, Cavo Soratore, Torrente Tiepido e Torrente Guerro.”;

- della richiesta pervenuta al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, agli atti con protocollo NP/2017/16409 del 2 agosto 2017, da parte del Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Piacenza, di modifica dell'elenco dei corsi d'acqua del territorio di Piacenza riportato nell'Allegato I "Fiumi" approvato con la suddetta deliberazione n. 473/2017, in quanto, per mero errore materiale, nella precedente comunicazione il predetto Servizio non aveva indicato il fiume Po ed il torrente Chero;

- della richiesta pervenuta al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, agli atti con protocollo NP/2017/18749 dell'8 settembre 2017, da parte del Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Forlì-Cesena, di modifica dell'elenco dei corsi d'acqua del territorio di Forlì-Cesena riportato nell'Allegato I "Fiumi" approvato con la suddetta deliberazione n. 473/2017, in quanto, per mero errore materiale, nella precedente comunicazione il predetto Servizio non aveva indicato i seguenti corsi d'acqua: Rigossa (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) alla confluenza col fiume Rubicone), Pisciatello (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) alla confluenza col fiume Rubicone), Rio Salto (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) per il tratto non in comune con la Provincia di Rimini), Matrice (dall'origine per il tratto non in comune con la Provincia di Rimini);

Ritenuto pertanto di apportare le necessarie modifiche al predetto Allegato I - "Fiumi" - alle voci "Modena", "Piacenza" e "Forlì-Cesena" - del Calendario venatorio regionale - Stagione 2017/2018, di cui alla già citata deliberazione n. 473/2017, come di seguito riportato:

- alla voce "Modena", l'elenco fiumi approvato "Secchia, Panaro" viene sostituito dal seguente:

"Fossa Scaletta, Canale Gavello, Canale delle Chiaviche, Fossa Reggiana, Canale Diversivo Cavezzo, Scolo Gherardo, Canale della Fantozza, Condotta Bruciate, Cavo Lametta, Cavo Busatello,

Canale Quarantoli - Collettore Burana, Fiume Secchia, Cavo Rio, Cavo Tresinaro- Fossa Raso, Collettore Acque Basse Modenesi, Collettore Acque Basse Reggiane, Fossa Nuova - Diversivo Cavata, Cavo Arginetto - Diversivo Gherardo, Canale Carpi, Cavo Pavussolo, Canale di S. Croce, Canale Minutara, Dugale Rame, Dugale Dei Ronchi, Dugale Ramedillo, Dugale Vecchio, Dugale Nuovo, Fiume Panaro, Canale Naviglio, Cavo / Canale Foscaglia, Cavo Vallicella, Cavo Canalino, Dugale Delfini, Dugale Smirra di Confine di Destra, Dugale Cerese, Dugale Dell'Oca, Dugale Delle Vallette, Canale Sabbioncello, Dugale Smirra di S. Possidonio, Cavo Dogaro, Rio Pulce - Torrente Fossa - Fossa di Spezzano, Torrente Nizzola, Canale Diversivo di Burana, Canale Consorziale Palata Reno, Cavo Consorziale Fiumicello, Canale Fossa S. Pietro, Cavo Vallicelletta, Cavo Fossadone, Canale di Gronda, Fossetta Vecchia, Fosso Nespole, Dugale di Corrente, Scolo Fiumazzo, Canale/Scolo di Riolo, Cavo/Canale Lama, Canale Freto, Canale Calvetto, Cavo Dogaro Uguzzone, Dugale Bruino, Fossetta Forcole, Cavo Bisatello, Dugale di Confine in Sinistra, Dugale Cucco, Dugale Acquaviva, Fossa Nasina - Dugale, Vecchio Nasina, Canale, San Giovanni, Scolo Finaletto - Canale Finelli, Canale Di Manzolino, Cavo Gualenga, Cavo Fabiana, Cavo Triangolo, Canale Dei Montanari - di Frato, Canale Marzaglia, Fossa /Colatore Rangona, Scolo Romita, Canale Torbido, Fossetta Vaccara, Collettore Dogaro, Canale Bagnoli, Cavo Canalazzo, Dogaro Ristoratore, Fossa Rabbiosa, Cavo S. Antonio, Cavo di Sotto, Cavo di Sopra, Cavo Cornacchione, Diramatore Imperiale (Canale di Gavello), Fossa Presa, Dugale Bagiullo, Fosso Pitoccheria, Dugale Secondo, Dugale Terzo, Dugale Nuovo, Scolo Muzza, Abbandonata, Canale Diversivo di Gaggio Panzano Recovato, Scolo Sonato, Cavo Soratore, Torrente Tiepido e Torrente Guerro.”;

- alla voce "Piacenza", l'elenco fiumi approvato "T. Bardoneggia, Rio Carogna, Rio Boriacco, Rio Corniola, T. Tidone, T. Luretta, T. Loggia, Rio Calendasco, Rio Comune, Rianza di Podenzano, T. Nure, Scolo Scovalasino, T. Riglio, T. Chiavenna, T. Arda, Cavo Fontana, Canale Rodella." viene sostituito dal seguente:

"Po, T. Bardoneggia, Rio Carogna, Rio Boriacco, Rio Corniola, T. Tidone, T. Luretta, T. Loggia, Rio Calendasco, Rio Comune, Rianza di Podenzano, T. Nure, Scolo Scovalasino, T. Riglio, T. Chiavenna, T. Arda, Cavo Fontana, Canale Rodella, Fiume Po e Torrente Chero”;

- alla voce "Forlì-Cesena", l'elenco fiumi approvato "Bevano (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) al confine con la Provincia di Ravenna), Montone (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) al confine con la Provincia di Ravenna), Ronco-Bidente (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) al confine con la Provincia di Ravenna), Savio (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) al confine con la Provincia di Ravenna), Rubicone (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) al confine dell'oasi costiera), Uso (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) alla confluenza col torrente Rio Salto)." viene sostituito dal seguente:

"Bevano (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) al confine con la Provincia di Ravenna), Montone (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) al confine con la Provincia di Ravenna), Ronco-Bidente (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) al confine con la Provincia di Ravenna), Savio (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) al confine con la Provincia di Ravenna), Rubicone (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) al confine dell'oasi costiera), Uso (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) alla confluenza col torrente Rio Salto), Rigossa (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) alla confluenza col fiume Rubicone) Pisciatello (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia)

alla confluenza col fiume Rubicone) Rio Salto (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) per il tratto non in comune con la Provincia di Rimini) Matrice (dall'origine per il tratto non in comune con la Provincia di Rimini).”;

Richiamato il Piano di Azione nazionale per la Starna (perdix perdix) “Quaderni di conservazione della natura 39-2016- MATTM-ISPRA-Roma” il quale prevede, tra l'altro che, in risposta a precisi obblighi comunitari dettati dall'applicazione della Direttiva Uccelli 2009/147/CE, al Piano d'azione nazionale dovrà affiancarsi un sinergico e coerente Piano di Gestione che assicuri una gestione venatoria equilibrata e sostenibile della specie;

Preso atto che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ha dato incarico all'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale (ISPRA) di predisporre Piani di Gestione di tre specie, risultate in declino nel territorio nazionale: Coturnice, Starna e Allodola;

Viste:

- la nota, agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca al protocollo PG/2017/519536 del 12 luglio 2017, con la quale la Regione Sardegna ha inoltrato a tutte le altre Regioni le considerazioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, valutate congiuntamente ad ISPRA, relative alle proposte di emendamento ai “Piani di Gestione nazionali Allodola, Starna e Coturnice” ed in particolare ad alcuni punti del “Piano di Gestione della Starna” di seguito riportati:

- Azione 6.2.2(4) “Immissione di individui di Starna finalizzati alla gestione attiva”. Gli interventi di immissione di Starna non italice finalizzati alla gestione attiva devono essere realizzati ad una distanza di almeno 10 km dai nuclei di Starna italice ed all'esterno di aree protette e siti della Rete Natura 2000;

- Azione 6.2.3(1) “Distretti di gestione”. Sarebbe auspicabile mantenere l'indicazione tecnica della superficie minima dei distretti di gestione (non inferiori a 1.000 ha);

- la successiva nota agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, acquisita al protocollo con PG/2017/585578 del 28 agosto 2017, con la quale la Regione Sardegna ha inoltrato a tutte le altre Regioni i “Piani di Gestione nazionali Allodola, Starna e Coturnice” revisionati, con indicazione dell'orientamento tecnico di ISPRA che conferma la proposta di emendamento di cui alla nota protocollo PG/2017/519536 del 12 luglio 2017;

Dato atto che con la sopra citata deliberazione della Giunta regionale n. 473/2017, di approvazione del “Calendario venatorio regionale – Stagione 2017/2018” è stato disposto in particolare, per quanto concerne l'attività venatoria delle specie “Starna” e “Pernice rossa” ai punti 3.2 – 3.3 – 3.4 dell'Allegato 1 “Calendario venatorio regionale – Stagione 2017/2018” che:

- i periodi di caccia, riportati nei prospetti di cui all'Allegato A, per le specie di che trattasi sono stabiliti dal 17 settembre al 30 ottobre 2017;

- la caccia è consentita solo negli ATC e nelle AVF ai quali è stato autorizzato dalla Regione un Piano di gestione che deve essere presentato dagli ATC e AVF interessate entro il 25 agosto al Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca competente, per l'autorizzazione;

- il Piano di gestione deve prevedere quanto riportato negli schemi di Piano di gestione di cui all'Allegato G al “Calendario venatorio regionale – Stagione 2017/2018”;

Ritenuto necessario apportare le opportune modifiche agli

schemi di Piani di gestione “Starna” e per uniformità “Pernice rossa”, di cui all'Allegato G al “Calendario venatorio regionale – Stagione 2017/2018” facendo proprie le valutazioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sopra specificate, al fine di applicare tali indicazioni già nella stagione venatoria 2017/2018;

Ritenuto opportuno, altresì, effettuare alcune precisazioni al predetto Allegato “G” al “Calendario venatorio regionale – Stagione 2017/2018” ed in particolare:

- declinare la gestione delle specie “Starna” e “Pernice rossa” e distinguerla dalla gestione degli ungulati, denominando le aree interessate “Unità territoriali di gestione” invece che “Distretti”, nonché prevedere che debba essere valutata da un tecnico incaricato dall'ATC/AVF la determinazione del sesso e della classe d'età (giovane dell'anno o adulto) di almeno il 10% degli animali prelevabili per una più chiara interpretazione e applicazione del Piano di gestione;

- rendere più diffusa possibile l'attività formativa dei cacciatori tramite percorsi elaborati da docenti qualificati sui temi di biologia, gestione e prelievo della specie e cinofilia, mettendo anche a disposizione materiale informativo nel sito <http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/caccia/temi/attivita-venatoria/approfondimenti-attivita-venatoria/calendario-venatorio-cartella/piani-di-gestione-starna-e-pernice-rossa-2017-18>;

Ritenuto pertanto di modificare l'Allegato G del Calendario venatorio regionale – Stagione 2017/2018, di cui alla già citata deliberazione di Giunta regionale n. 473/2017 come di seguito specificato:

- nella parte 1, al punto 1., le parole “e da aree della Rete Natura 2000” sono sostituite dalle parole “ed all'esterno di aree protette e siti della Rete Natura 2000”;

- nella parte 1 e nella parte 2, la parola “Distretto” viene sostituita dalle parole “Unità territoriale”;

- nella parte 1 e nella parte 2, la superficie “5-15.000” viene sostituita dalla superficie “1.000-15.000”;

- nella parte 1 e nella parte 2, il punto 3., viene riformulato come segue:

“3. Formazione dei cacciatori che intendono partecipare alle attività gestionali ed al piano di prelievo con percorsi formativi elaborati da docenti qualificati sui seguenti temi:

a. biologia della specie;

b. gestione e prelievo della specie;

c. cinofilia;”

- nella parte 1 e nella parte 2, l'ultima frase del punto 7 viene sostituita come segue:

“Almeno il 10% degli animali prelevabili in ogni Unità territoriale, dovrà essere valutato da un tecnico incaricato dall'ATC/AVF per la determinazione del sesso e della classe d'età (giovane dell'anno o adulto) dell'animale.”;

Preso atto del parere espresso dall'ISPRA con nota Prot. 41971/T-A11 del 28 agosto 2017, acquisito e trattenuto agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca al protocollo PG/2017/585346 in pari data, relativamente alle proposte di modifica del Calendario venatorio regionale inoltrate dal medesimo Servizio ad ISPRA con lettera protocollo PG/2017/558769 del 1 agosto 2017;

Preso atto, inoltre, della nota protocollo NP/2017/18171 del 1 settembre 2017 con la quale, in riferimento alla nota del Servizio

Attività faunistico-venatorie e pesca NP/2017/16210 del 1 agosto 2017 relativa alla richiesta di valutazione di incidenza della modifica al Calendario venatorio regionale 2017-2018, Starna e Pernice rossa, il Responsabile del Servizio Aree protette e sviluppo della montagna, comunica che detta modifica non incide in maniera significativa sui siti regionali della Rete Natura 2000 e pertanto ritiene di non dover integrare la valutazione espressa, con esito positivo, sul Calendario venatorio regionale 2017-2018 di cui alla deliberazione n. 473/2017;

Rilevato che ISPRA nel predetto parere reso con nota Prot. 41971/T-A11 del 28 agosto 2017, pur valutando i Piani di Gestione di Starna e Pernice rossa coerenti con le proprie indicazioni, segnala alcuni aspetti critici ed in particolare:

- relativamente alla Starna ritiene opportuno che:
  - per i distretti di gestione posti in prossimità della Rete Natura 2000 gli interventi di immissione di individui di Starna non riconducibili alla sottospecie italica vengano sottoposti ad una preventiva valutazione d'incidenza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120, al fine di evitare la colonizzazione delle Aree Natura 2000 da parte di individui non appartenenti a forme autoctone;
  - per quanto concerne le quote di animali immessi da considerare nel computo della consistenza post-riproduttiva, le percentuali di sopravvivenza devono essere fissate come segue:
    - individui immessi senza tecniche di pre-ambientamento = sopravvivenza 20%;
    - individui immessi con recinti di ambientamento = sopravvivenza 40%;
    - individui immessi mediante ricorso a recinti di dimensioni maggiore o uguale a 1 ha = sopravvivenza 50%;
  - relativamente alla Pernice rossa dovrebbe essere evitata ogni immissione al di fuori dell'areale storico della specie e specificato che l'immissione degli individui nel territorio può essere realizzata solo se la verifica genetica ha evidenziato l'assenza di individui ibridi;
  - per entrambe le specie il prelievo dovrebbe essere autorizzato dal 1 ottobre al 30 novembre; nei distretti di gestione l'avvio della caccia alle altre specie stanziali dovrebbe avvenire dal 1° ottobre ad eccezione della caccia di selezione degli ungulati;

Ritenuto, in relazione ai sopra riportati aspetti critici segnalati da ISPRA sui Piani di Gestione di Starna e Pernice rossa, di precisare quanto segue:

- lo schema di piano di gestione della Starna approvato nell'Allegato "G" – parte 1 – di cui alla deliberazione n. 473/2017 ha recepito integralmente le indicazioni di ISPRA espresse con parere protocollo n. 17646/T – a11, in data 7 aprile 2017 assunto agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca con protocollo PG/2017/272936 in sede di istruttoria volta all'approvazione del "Calendario venatorio regionale – Stagione 2017/2018", in particolare:
  - le immissioni di starne dovevano effettuarsi entro il 15 agosto, mentre nulla veniva evidenziato riguardo le quote degli animali immessi da considerare nel computo della consistenza post-riproduttiva;
  - la preventiva valutazione d'incidenza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120, è stata espressa, con esito positivo, in merito al Calendario venatorio regionale 2017-2018 di cui alla deliberazione n. 473/2017 dal competente Servizio Aree protette e sviluppo della montagna; detto Servizio con

la soprarichiamata nota protocollo NP/2017/18171 del 1 settembre 2017 ha ritenuto di non dover integrare detta valutazione;

- lo schema di piano di gestione della Pernice rossa approvato nell'Allegato "G" – parte 2 – di cui alla deliberazione n. 473/2017 ha recepito integralmente le indicazioni di ISPRA espresse con parere protocollo n. 17277/T – a11, in data 6 aprile 2017 assunto agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca con protocollo PG/2017/269028 in sede di istruttoria volta all'approvazione del "Calendario venatorio regionale – Stagione 2017/2018"; in particolare le immissioni di pernici rosse erano già state previste in aree vocate e quindi non in aree di pianura, da effettuarsi entro il 15 agosto, previa verifica di idoneità genetica degli individui da parte di ATC/AFV;

- entrambi i piani di gestione, predisposti da ATC/AFV, dovevano essere presentati entro il 25 agosto al Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca competente per l'autorizzazione, come stabilito al punto 3.2 del "Calendario venatorio regionale" approvato con la più volte citata deliberazione n. 473/2017;

Considerato inoltre che, in ottemperanza alle tempistiche stabilite nell'Allegato "G" di cui alla deliberazione n. 473/2017 si è conclusa sia la fase di eventuali immissioni, sia la fase di predisposizione dei Piani di gestione da parte di ATC/AFV, secondo i criteri indicati da ISPRA nei pareri resi con note protocollo n. 17646/T – a11, in data 7 aprile 2017 e protocollo n. 17277/T – a11, in data 6 aprile 2017;

Ritenuto infine di confermare la data di apertura del 17 settembre (terza domenica di settembre) per le motivazioni addotte nell'istruttoria analitica effettuata dal Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca per la predisposizione del Calendario venatorio regionale - Stagione 2017-2018 approvato con deliberazione n. 473/2017, in quanto teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e delle dipendenze, come definito dalle "Key Concepts" ed interpretato alla luce di quanto stabilito nella "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" e nella nota dell'ISPRA n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010;

Acquisito agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, in data 6 settembre 2017 con protocollo PG/2017/0602337, il parere favorevole della Commissione assembleare II "Politiche Economiche", ai sensi dell'art. 50, comma 1, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche e integrazioni;

Richiamate:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37 comma 4;
- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
  - n. 2416 del 29 dicembre 2008, "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;
  - n. 2189 del 21 dicembre 2015 "Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale";
  - n. 270 del 29 febbraio 2016, recante "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
  - n. 622 del 28 aprile 2016, recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- n. 1107 dell'11 luglio 2016, recante "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta Regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

delibera

1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono parte integrante del presente atto;

2) di modificare gli Allegati "I" e "G" del "Calendario venatorio regionale – Stagione 2017/2018", di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 473/2017, come di seguito specificato:

- all'Allegato "I – Fiumi":

- alla voce "Modena", l'elenco dei corsi d'acqua approvato "Secchia, Panaro" viene sostituito dal seguente:

"Fossa Scaletta, Canale Gavello, Canale delle Chiaviche, Fossa Reggiana, Canale Diversivo Cavezzo, Scolo Gherardo, Canale della Fantozza, Condotta Bruciate, Cavo Lametta, Cavo Busatello, Canale Quarantoli - Collettore Burana, Fiume Secchia, Cavo Rio, Cavo Tresinaro - Fossa Raso, Collettore Acque Basse Modenesi, Collettore Acque Basse Reggiane, Fossa Nuova - Diversivo Cavata, Cavo Arginetto - Diversivo Gherardo, Canale Carpi, Cavo Pavussolo, Canale di S.Croce, Canale Minutara, Dugale Rame, Dugale Dei Ronchi, Dugale Ramedillo, Dugale Vecchio, Dugale Nuovo, Fiume Panaro, Canale Naviglio, Cavo / Canale Foscaiglia, Cavo Vallicella, Cavo Canalino, Dugale Delfini, Dugale Smirra di Confine di Destra, Dugale Cerese, Dugale Dell'Oca, Dugale Delle Vallette, Canale Sabbioncello, Dugale Smirra di S. Possidonio, Cavo Dogaro, Rio Pulce - Torrente Fossa - Fossa di Spezzano, Torrente Nizzola, Canale Diversivo di Burana, Canale Consorziale Palata Reno, Cavo Consorziale Fiumicello, Canale Fossa S.Pietro, Cavo Vallicelletta, Cavo Fossadone, Canale di Gronda, Fossetta Vecchia, Fosso Nespole, Dugale di Corrente, Scolo Fiumazzo, Canale/Scolo di Riolo, Cavo/Canale Lama, Canale Freto, Canale Calvetto, Cavo Dogaro Uguzzone, Dugale Bruino, Fossetta Forcole, Cavo Bisatello, Dugale di Confine in Sinistra, Dugale Cucco, Dugale Acquaviva, Fossa Nasina – Dugale, Vecchio Nasina, Canale, San Giovanni, Scolo Finaletto – Canale Finelli, Canale Di Manzolino, Cavo Gualenga, Cavo Fabiana, Cavo Triangolo, Canale Dei Montanari - di Frato, Canale Marzaglia, Fossa /Colatore Rangona, Scolo Romita, Canale Torbido, Fossetta Vaccara, Collettore Dogaro, Canale Bagnoli, Cavo Canalazzo, Dogaro Ristoratore, Fossa Rabbiosa, Cavo S. Antonio, Cavo di Sotto, Cavo di Sopra, Cavo Cornacchione, Diramatore Imperiale (Canale di Gavello), Fossa Presa, Dugale Bagiullo, Fosso Pitoccheria, Dugale Secondo, Dugale Terzo, Dugale Nuovo, Scolo Muzza, Abbandonata, Canale Diversivo di Gaggio Panzano Recovato, Scolo Sonato, Cavo Soratore, Torrente Tiepido e Torrente Guerro.";

- alla voce "Piacenza", l'elenco dei corsi d'acqua approvato "T. Bardoneggia, Rio Carogna, Rio Boriacco, Rio Corniola, T. Tidone, T. Luretta, T. Loggia, Rio Calendasco, Rio Comune, Rianza di Podenzano, T. Nure, Scolo Scovalasino, T. Riglio, T. Chiavenna, T. Arda, Cavo Fontana, Canale Rodella." viene sostituito dal seguente:

"Po, T. Bardoneggia, Rio Carogna, Rio Boriacco, Rio Corniola, T. Tidone, T. Luretta, T. Loggia, Rio Calendasco, Rio Comune,

Rianza di Podenzano, T. Nure, Scolo Scovalasino, T. Riglio, T. Chiavenna, T. Arda, Cavo Fontana, Canale Rodella, Fiume Po e Torrente Chero.";

- alla voce "Forli-Cesena", l'elenco fiumi approvato "Bevano (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) al confine con la Provincia di Ravenna), Montone (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) al confine con la Provincia di Ravenna), Ronco-Bidente (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) al confine con la Provincia di Ravenna), Savio (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) al confine con la Provincia di Ravenna), Rubicone (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) al confine dell'oasi costiera), Uso (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) alla confluenza col torrente Rio Salto)" viene sostituito dal seguente:

"Bevano (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) al confine con la Provincia di Ravenna), Montone (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) al confine con la Provincia di Ravenna), Ronco-Bidente (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) al confine con la Provincia di Ravenna), Savio (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) al confine con la Provincia di Ravenna), Rubicone (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) al confine dell'oasi costiera), Uso (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) alla confluenza col torrente Rio Salto), Rigossa (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) alla confluenza col fiume Rubicone) Pisciatello (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) alla confluenza col fiume Rubicone) Rio Salto (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) per il tratto non in comune con la Provincia di Rimini) Matrice (dall'origine per il tratto non in comune con la Provincia di Rimini);

- all'Allegato "G - Parte 1, Schema piano di gestione attiva della starna" e Parte 2, Schema piano di gestione della pernice rossa":

- nella parte 1, al punto 1., le parole "e da aree della Rete Natura 2000" sono sostituite dalle parole "ed all'esterno di aree protette e siti della Rete Natura 2000";

- nella parte 1 e nella parte 2, la parola "Distretto" viene sostituita dalle parole "Unità territoriale";

- nella parte 1 e nella parte 2, la superficie "5-15.000" viene sostituita dalla superficie "1.000-15.000";

- nella parte 1 e nella parte 2, il punto 3., viene riformulato come segue:

"3. Formazione dei cacciatori che intendono partecipare alle attività gestionali ed al piano di prelievo con percorsi formativi elaborati da docenti qualificati sui seguenti temi:

- a. biologia della specie;
- b. gestione e prelievo della specie;
- c. cinofilia;"

- nella parte 1 e nella parte 2, l'ultima frase del punto 7. viene sostituita come segue:

"Almeno il 10% degli animali prelevabili in ogni Unità territoriale, dovrà essere valutato da un tecnico incaricato dall'ATC/AVF per la determinazione del sesso e della classe d'età (giovane dell'anno o adulto) dell'animale.";

3) di dare atto che le disposizioni contenute nella presente deliberazione hanno efficacia per la stagione venatoria 2017/2018;

4) di dare atto che restano invariate tutte le altre disposizioni contenute nella deliberazione n. 473/2017;

5) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 SETTEMBRE 2017, N. 1319

**Istituzione di Distretti di gestione della fauna selvatica stanziale afferenti ad ATC dei territori di Bologna e Piacenza e di Unità territoriali di gestione di starna e pernice rossa afferenti ad ATC dei territori di Forlì-Cesena, Modena, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, ai sensi dell'art. 30, comma 5, della L.R. 8/1994 e successive modifiche e integrazioni e del calendario venatorio regionale - stagione 2017-2018**

## LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche e integrazioni;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 recante "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modificazioni e integrazioni;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1 gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale, a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;

- n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1° gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2005, tra le quali quelle relative al settore "Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura";

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie, di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015, ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale n. 1 del 26 febbraio 2016, "Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività

venatoria" in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all'accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni;

Visto, altresì, l'art. 30 della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come da ultimo modificato dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016, recante "Perimetrazione degli Ambiti Territoriali di Caccia", ed in particolare il comma 5, che prevede che gli ATC, al fine di consentire un prelievo programmato e qualora le presenze faunistiche lo rendano tecnicamente opportuno, possano individuare distretti di gestione della fauna selvatica stanziale da proporre alla Regione per l'approvazione;

Richiamata la propria deliberazione n. 473 del 10 aprile 2017, con la quale è stato approvato il "Calendario venatorio regionale - Stagione 2017/2018", nella formulazione di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della medesima, comprensivo di n. 9 Allegati (A "Periodi di caccia", B "Tempi di prelievo per gli ungulati in selezione", C "Carnieri giornalieri e stagionali", D "Orari di caccia 2017-2018", E "Prescrizioni per i terreni in attualità di coltivazione", F "Prescrizioni individuate nelle valutazioni di incidenza dei Piani faunistico-venatori provinciali da ottemperare nell'esercizio dell'attività venatoria", G "Parte 1, Schema piano di gestione attiva della starna" e "Parte 2, Schema piano di gestione della pernice rossa", H "Linea pedemontana" e I "Fiumi");

Atteso che con propria deliberazione n. 1312 in data odierna recante "Modifica alla deliberazione di Giunta regionale n. 473 del 10 aprile 2017 "Calendario venatorio regionale - Stagione 2017/2018" sono state, tra l'altro, apportate modifiche all'Allegato G "Parte 1, Schema piano di gestione attiva della starna" e "Parte 2, Schema piano di gestione della pernice rossa" di cui all'Allegato 1 alla deliberazione n. 473/2017, con l'introduzione della definizione di "Unità territoriale di gestione" quale declinazione dell'istituto del "Distretto" per la sola gestione delle specie "Starna" e "Pernice rossa" allo scopo di distinguerla da quella degli ungulati;

Preso atto che:

- gli ATC di Bologna (BO03) e Piacenza (PC01, PC02), hanno formulato alcune proposte di istituzione di distretti di gestione della fauna selvatica stanziale, acquisite agli atti dei Servizi Territoriali Agricoltura caccia e pesca delle rispettive zone di competenza;

- gli ATC di Forlì-Cesena (FO03, FO05, FO06), Modena (MO02), Ravenna (RA01, RA02, RA03), Reggio Emilia (RE03, RE04) e Rimini (RN01) hanno formulato proposte di istituzione di unità territoriali di gestione di Starna e Pernice rossa, acquisite agli atti dei Servizi Territoriali Agricoltura caccia e pesca delle rispettive zone di competenza;

Preso atto, inoltre, delle analisi e delle valutazioni favorevoli sia per quanto concerne l'idoneità ambientale che gli aspetti gestionali formulate dai medesimi Servizi Territoriali Agricoltura caccia e pesca di Bologna e Piacenza, per l'istituzione di distretti di gestione e di Forlì-Cesena, Modena, Ravenna, Reggio-Emilia e Rimini, ai fini dell'istituzione delle unità territoriali di gestione per Starna e Pernice rossa conservate agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca;

Ritenuto quindi di istituire:

- i distretti di gestione della fauna selvatica stanziale, individuati dagli ATC di Bologna (BO03) e Piacenza (PC01, PC02), come riportato nell'Allegato 1 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

- le unità territoriali di gestione individuate dagli ATC di Forlì-Cesena (FO03, FO05, FO06), Modena (MO02), Ravenna (RA01, RA02, RA03), Reggio Emilia (RE03, RE04) e Rimini (RN01), come riportato nell'Allegato 2 al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 89 del 30 gennaio 2017 recante "Approvazione Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2017-2019";

- n. 486 del 10 aprile 2017 avente per oggetto "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 2189 del 21 dicembre 2015 "Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale";

- n. 270 del 29 febbraio 2016, "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- n. 622 del 28 aprile 2016, recante "Attuazione seconda fase

della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015" con la quale è stata attuata la seconda fase della citata riorganizzazione;

- n. 1107 dell'11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

delibera

1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2) di istituire i distretti di gestione per la fauna selvatica stanziale ricadenti nei territori descritti e rappresentati nell'Allegato 1 al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, di seguito riportati:

- Bologna: ATC BO03;

- Piacenza: ATC PC01, PC02;

3) di istituire, altresì, le unità territoriali di gestione per le specie Starna e Pernice rossa ricadenti nei territori descritti e rappresentati nell'Allegato 2 al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, di seguito riportati:

- Forlì-Cesena: ATC FO03, FO05, FO06;

- Modena: ATC MO02;

- Ravenna: ATC RA01, RA02, RA03;

- Rimini: ATC RN01;

- Reggio-Emilia: ATC RE03, RE04;

4) di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.

## **DISTRETTI DI GESTIONE**

**BOLOGNA**

*Distretti di gestione della fauna stanziale nell'Atc Bo3 con indicazione della superficie territoriale e della SASP*

<b>DISTRETTO</b>	<b>COMUNI INTERESSATI</b>	<b>SUP. TERR.</b>	<b>SASP</b>
01	VALSAMOGGIA (CASTELLO DI SERRAVALLE – MONTEVEGLIO)	4327,71	4033,94
01 bis	VALSAMOGGIA (CREPELLANO - BAZZANO)	3749,57	3267,40
02	ZOLA PREDOSA – MONTE SAN PIETRO - VALSAMOGGIA (CREPELLANO – MONTEVEGLIO)	4372,70	3642,70
02 bis	ANZOLA DELL'EMILIA - ZOLA PREDOSA - BOLOGNA	5044,50	2518,18
03	CASALECCHIO DI RENO – SASSO MARCONI – ZOLA PREDOSA	5258,62	4170,84
04	MONTE SAN PIETRO	3518,35	3304,15
05	VALSAMOGGIA (SAVIGNO – CASTELLO DI SERRAVALLE – MONTE SAN PIETRO)	7270,59	7018,83
06	SASSO MARCONI – MONTE SAN PIETRO - MARZABOTTO	7396,58	7045,04
07	VERGATO – SAVIGNO – MARZABOTTO - CASTEL D'AIANO	7195,39	6985,74
08	MARZABOTTO – GRIZZANA MORANDI - MONZUNO	7305,41	6798,51
09	GAGGIO MONTANO – VERGATO - CASTEL D'AIANO	10488,20	9694,21
10	GRIZZANA MORANDI - CASTIGLIONE DEI PEPOLI	7389,88	7148,91
11	LIZZANO IN BELVEDERE - GAGGIO MONTANO	8643,78	8307,83
12	ALTORENO TERME (PORRETTA T. – GRANAGLIONE)	7237,92	6847,81
13	CASTEL DI CASIO – CAMUGNANO - GRIZZANA	11748,70	11314,00
14	CASTIGLIONE DEI PEPOLI - CAMUGNANO	7599,00	7254,38



## PIACENZA

ATC	Distretto N°	Distretto denominazione	Estensione (ha)	Confini
PC 1	1	Strada Mottaziana Nord	9931	I limiti distrettuali interessano la parte Nord dell'ATC escludendo il SIC/ZPS "Fiume PO da Rio Boriacco a Bosco Ospizio", mentre ad Est ed Ovest i confini del Distretto coincidono con i confini dell'ATC. A Sud, partendo dal confine Ovest con l'ATC PC 8 presso la Loc. Moretta si prosegue verso Borgonovo e da qui lungo le S.P. 11 e 19 per Gragnano Trebbiense fino alla ZRC "Del Trebbia" che rappresenta il confine Est del Distretto
PC 1	2	Strada Mottaziana Sud	9191	I limiti distrettuali interessano la parte sud dell'ATC inizialmente abbracciando l'abitato di Gragnano per proseguire lungo la strada provinciale che attraversa Casaliggio fino al bivio per Rivalta. All'interno del Distretto non è compresa l'area SIC "Basso Trebbia". Il limite distrettuale segue successivamente il confine con l'ATC PC3 per poi salire verso Nord per la frazione Povigo, lungo la strada sul versante est per Bosonasco lasciando l'istituto sulla sinistra e fino a San Gabriele. Il confine risale verso loc Caminata, raggiunge la loc. Torricello per poi deviare verso est per congiungersi con il confine con L'ATC PC 8 mantenendo i confini dell'Ambito fino alla strada provinciale di Corano. Da qui si prosegue verso Borgonovo per raggiungere ancora l'abitato di Gragnano
PC 2	1	Nure	15226	coincidenti con i confini del territorio a gestione della caccia programmata dei comuni di Piacenza, Pontenure e Cadeo
PC 2	2	Arda	10901	coincidenti con i confini del territorio a gestione della caccia programmata dei comuni di Cortemaggiore, Fiorenzuola, Besenzone
PC 2	3	Po	10646	coincidenti con i confini del territorio a gestione della caccia programmata dei comuni di Caorso, Monticelli, S. Pietro





## **UNITA' TERRITORIALI DI GESTIONE**

**FORLI'-CESENA****UNITA' TERRITORIALI DI GESTIONE STARNA E PERNICE ROSSA ATC FO 3**

	COMUNE	SASP	CONFINI
1	VERGHERETO	<b>8,731</b>	Nord: confine comunale Verghereto; Est: confine comunale Verghereto; Sud: confine comunale Verghereto; Ovest: confine comunale Verghereto

**UNITA' TERRITORIALI DI GESTIONE STARNA E PERNICE ROSSA ATC FO 5**


	COMUNE	SASP	CONFINI
1	BAGNO DI R.	1,876	Nord: confine ATC FO5; Est: dalla SP26 loc. Vigna lungo la direttrice Tezzo, Panicaglia, Molino Taggetta, M. delle Petrose, M. Riccio, Casanova; Sud: confine ATC FO5; Ovest: confine ATC FO5
	SANTA SOFIA	4,978	
<b>SASP TOT.</b>		<b>6,854</b>	


	COMUNE	SASP	CONFINI
2	BAGNO DI R.	9,268	Nord: confine ATC FO5; Est: confine ATC FO5; Sud: confine ATC FO5; Ovest: dalla SP26 loc. Vigna lungo la direttrice Tezzo, Panicaglia, Molino Taggetta, M. delle Petrose, M. Riccio, Casanova
	SANTA SOFIA	1,884	
<b>SASP TOT.</b>		<b>11,152</b>	

**UNITA' TERRITORIALI DI GESTIONE STARNA E PERNICE ROSSA ATC FO 6**

	COMUNE	SASP	CONFINI
1	CIVITELLA DI R.	3,904	Nord: confine ATC FO6; Est: confine ATC FO6 ; Sud: confine ATC FO6; Ovest: confine ATC FO6
	GALEATA	4,307	
	PREDAPPPIO	167	
<b>SASP TOT.</b>		<b>8,378</b>	









## MODENA

## UNITA' TERRITORIALI DI GESTIONE PERNICE ROSSA ATC MO2

UNITA' TERRITORIALE DI GESTIONE	Comune	SASP	CONFINI
1	Montese	7093,74	Nord: confine comunale di Montese; Est: confine comunale di Montese; Sud: confine comunale di Montese; Ovest: confine comunale di Montese e confine AFV "La Selva".
		7093,74	
SASP TOT.			
2	Savignano sul Panaro	1481,79	Nord: confine C2; Est: confini comunali di Savignano sul Panaro, Guglia e Zocca; Sud: confini comunali di Zocca; Ovest: confine comunali di Zocca, Guglia e Savignano sul Panaro.
	Guglia	4121,06	
	Zocca	4989,14	
SASP TOT.		10591,99	
3	Pavullo nel Frignano	10620,96	Nord: confine comunale di Pavullo nel Frignano e confine AFV "S. Antonio"; Est: confine comunale di Pavullo nel Frignano; Sud: confine comunale di Pavullo nel Frignano; Ovest: confine comunale di Pavullo nel Frignano e confine ATC MO2.
		10620,96	
SASP TOT.			
4	Serramazzoni	6932,28	Nord: confine comunale di Serramazzoni; Est: confine AFV "Pulanello" e confine comunale di Serramazzoni; Sud: confine AFV "S. Antonio" e confine comunali di Serramazzoni; Ovest: confine comunale di Serramazzoni e AFV "Rocca S. Maria".
		6932,28	
SASP TOT.			
5	Polinago	4483,1	Nord: confine comunale di Polinago; Est: confine comunale di Polinago; Sud: confine comunale di Polinago; Ovest: confine comunale di Polinago.
		4483,1	
SASP TOT.			
6	Sassuolo	1853,04	Nord: confine C2; Est: confine comunale di Maranello, confine AFV "Grasparossa", AFV "Torre Maina", AFV "Pulanello"; Sud: confini comunali di Maranello, Fiorano Modenese e Sassuolo; Ovest: confine comunale di Sassuolo.
	Fiorano Modenese	1046,97	
	Maranello	1500,94	
SASP TOT.		4400,95	
7	Prignano sulla Secchia	5944,7	Nord: confine comunale di Prignano sulla Secchia; Est: confine comunale di Prignano sulla Secchia, confine AFV "Rocca S. Maria" e AFV "La Quercia"; Sud: confine comunali di Prignano sulla Secchia e confine AFV "La Mandria"; Ovest: confine comunale di Prignano sulla Secchia.
		5944,7	
SASP TOT.			
8	Castelvetro di Modena	2066,66	Nord: confine C2; Est: confine comunale di Maranello, confini comunali di Vignola e Marano sul Panaro; Sud: confine comunale di Marano sul Panaro; Ovest: confine AFV "Sant'Antonio", confine comunale di Marano sul Panaro, confini di AFV "Pulanello" e AFV "Grasparossa", confine comunale di Castelvetro di Modena
	Vignola	1374,75	
	Marano sul Panaro	2162,32	
SASP TOT.		5603,73	
TOT SASP GESTIONE PERNICE ROSSA ATC MO2		55671,45	




## RAVENNA

## UNITA' TERRITORIALI DI GESTIONE PERNICE ROSSA


ATC	UNITA' TERRITORIALE DI GESTIONE	COMUNI*	SASP	SASP UTILE ALLA SPECIE AI FINI VENATORI	CONFINI
ATC RA1	1	Conselice Massa Lombarda Sant'Agata sul Santerno	5.528,09 3.347,66 826,14	3.317,87 2.409,27 650,41	Nord: Provincia di Ferrara Est: Lugo Sud: Provincia di Bologna Ovest: Provincia di Bologna
		<b>SASP TOT.</b>	<b>9.701,88</b>	<b>6.377,55</b>	
	2	Lugo Bagnara di Romagna	10.363,76 903,94	7.145,64 624,69	Nord: Alfonsine, Conselice Est: Alfonsine, Fusignano, Bagnacavallo, Cotignola Sud: Cotignola, Solarolo Ovest: Conselice, Massa Lombarda
		<b>SASP TOT.</b>	<b>11.267,70</b>	<b>7.770,33</b>	
	3	Alfonsine Fusignano Preparco in RA1	9.713,52 2.155,73 386,13	7.180,73 1.492,24 386,13	Nord: Provincia Ferrara Est: Ravenna Sud: Bagnacavallo, Lugo Ovest: Lugo
		<b>SASP TOT.</b>	<b>12.255,38</b>	<b>9.059,11</b>	
	4	Bagnacavallo Cotignola	7.273,06 3.102,13	5.159,96 2.228,30	Nord: Comune Alfonsine Est-Sud: Ravenna e Russi Sud: Faenza, Solarolo Ovest: Fusignano, Lugo, Bagnara di Romagna
		<b>SASP TOT.</b>	<b>10.375,20</b>	<b>7.388,26</b>	
ATC RA2	1	Ravenna Nord Preparco Nord	14.597,75 7.010,21	11.022,66 4.476,23	Nord: Provincia di Ferrara Est: Mare Adriatico Sud: Russi, rete FFSS, la Canala Ovest: Alfonsine, Bagnacavallo
		<b>SASP TOT.</b>	<b>21.607,96</b>	<b>15.498,89</b>	
	2	Ravenna Centro Preparco Centro	11.426,61 330,71	7.468,93 304,02	Nord: rete FFSS, la Canala Est: Mare Adriatico Sud: fiume Ronco, fiumi Uniti Ovest: Russi
		<b>SASP TOT.</b>	<b>11.757,32</b>	<b>7.772,95</b>	
	3	Ravenna Sud Preparco Sud	15.446,32 5.558,34	10.531,69 4.766,77	Nord: fiume Ronco, fiumi Uniti Est: Mare Adriatico Sud: Provincia di Forlì-Cesena Ovest: Fiume Ronco
		<b>SASP TOT.</b>	<b>21.004,66</b>	<b>15.298,46</b>	
	4	Cervia	4.440,96	3.928,56	Nord: distretto Ravenna Sud Est: Mare Adriatico Ovest/Sud: provincia di Forlì
		<b>SASP TOT.</b>	<b>4.440,96</b>	<b>3.928,56</b>	
	5	Russi	4.283	3.238,85	Nord/Ovest: Bagnacavallo Nord/Est: distretto Ravenna Centro Sud/Est: distretto Ravenna Centro Sud/Ovest: Faenza
		<b>SASP TOT.</b>	<b>4.283</b>	<b>3.238,85</b>	

ATC	UNITA' TERRITORIALE DI GESTIONE	COMUNI	SASP	SASP UTILE ALLA SPECIE AI FINI VENATORI	CONFINI
<b>ATC RA3</b>	<b>1</b>	Castel Bolognese Nord	1.325,15	1.026,80	Nord: Bagnara di Romagna Est: Faenza Sud: Riolo Terme Ovest: Provincia di Bologna
		Castel Bolognese Sud Solarolo	1.601,56 2.419,26	1.055,16 1.553,45	
		<b>SASP TOT.</b>	<b>5.345,96</b>	<b>3.635,41</b>	
	<b>2</b>	Faenza Nord	11.641,23	9.124,31	Nord: Cotignola, Russi Est: Provincia Forlì-Cesena Sud: Brisighella Ovest: Castel Bolognese
		Faenza Sud	7.597,94	5.095,86	
		<b>SASP TOT.</b>	<b>19.239,17</b>	<b>14.220,17</b>	
	<b>3</b>	Brisighella	16.505,07	11.279,46	Nord: Faenza Est: Provincia Forlì-Cesena Sud: Regione Toscana Ovest: Casola Valsenio
		<b>SASP TOT.</b>	<b>16.505,07</b>	<b>11.279,46</b>	
	<b>4</b>	Casola Valsenio	7.331,66	5.550,44	Nord: Castel Bolognese Est: Brisighella Sud: Regione Toscana Ovest: Provincia Bologna
		Riolo Terme	3.801,55	2.813,89	
		<b>SASP TOT.</b>	<b>11.133,21</b>	<b>8.364,33</b>	

\* Comuni a cui sono state sottratte le aree ricadenti in Parco, Demanio, Riserva Naturale Statale e Oasi di Protezione.









## REGGIO EMILIA - UNITA' TERRITORIALI DI GESTIONE STARNA

UNITA' TERRITORIALE DI GESTIONE	COMUNI	SASP = Ha	SUP. VOCATA PER LA SPECIE = Ha
1 ATC 3 COLLINA	San Polo d'Enza, Quattro Castella, Vezzano sul Crostolo, Casina, Carpineti, Canosa, Viano	13.374	7.156
2 ATC 3 COLLINA	Quattro Castella, Albinea, Scandiano, Casalgrande, Vezzano sul Crostolo, Viano, Casina, Baiso, Carpineti, Castellarano	10.250	6.178
3 ATC 3 COLLINA	Carpineti, Toano, Castellarano, Baiso, Casina	16.426	9.823
4 ATC 3 COLLINA	Gattatico, Sant'Illario d'Enza, Montecchio Emilia, San Polo d'Enza, Bibbiano, Cavriago, Reggio Emilia, Quattro Castella, Albinea, Scandiano, Casalgrande, Rubiera	11.137	10.742
5 ATC 4 MONTAGNA	Vetto d'Enza, Castelnuovo né Monti	14.390	7.345
6 ATC 4 MONTAGNA	Villa Minozzo	11.628	4.460
7 ATC 4 MONTAGNA	Ventasso	12.841	3.172



## REGGIO EMILIA - UNITA' TERRITORIALI DI GESTIONE PERNICE ROSSA

UNITA' TERRITORIALE DI GESTIONE	COMUNI	SASP= Ha	SUP. VOCATA PER LA SPECIE = Ha
1 ATC 3 COLLINA	San Polo d'Enza, Quattro Castella, Vezzano sul Crostolo, Casina, Carpineti, Canosa, Viano	14.531	6.984
2 ATC 3 COLLINA	Quattro Castella, Albinea, Scandiano, Casalgrande, Vezzano sul Crostolo, Viano, Casina, Baiso, Carpineti, Castellaro	11.345	6.212
3 ATC 3 COLLINA	Carpineti, Toano, Castellaro, Baiso, Casina	16.500	8.726
4 ATC 4 MONTAGNA	Vetto d'Enza, Castelnuovo né Monti	14.390	7.345
5 ATC 4 MONTAGNA	Villa Minozzo	11.628	4.460
6 ATC 4 MONTAGNA	Ventasso	12.841	3.172




## RIMINI

## UNITA' TERRITORIALI DI GESTIONE ATC RN01

UNITA' TERRITORIALE DI GESTIONE	COMUNI INTERESSATI	SASP	CONFINI
1	Coriano	2,07	Comprende per intero il territorio dei Comuni di Poggio Torriana e Verucchio, in parte i Comuni di Santarcangelo di Romagna e di Rimini (a sud della S.S. "Emilia" e della S.P. 49) e ed in maniera marginale il Comune di Coriano (piccolo fondo intercluso a nord del torrente Ausa in località Cerasolo) .
	Poggio Torriana	3.175,21	
	Rimini	1.930,38	
	Santarcangelo di Romagna	2.391,35	
	Verucchio	2.132,98	
<b>SASP TOT.</b>		<b>9.631,98</b>	
2	Coriano	3.078,20	Comprende per intero il territorio del Comune di Gemmano, per la gran parte quello di Montescudo-Montecolombo (a ovest della S.P. 31), in parte i Comuni di Coriano (a sud delle S.P. 49, 41 e 50) e San Clemente (a nord delle S.P. 82 e della S.C. per Agello) ed in maniera marginale i Comuni di Misano Adriatico, Montefiore Conca e Rimini (si tratta di piccoli fondi residui stradali).
	Gemmano	1.851,94	
	Misano Adriatico	4,69	
	Montefiore Conca	4,85	
	Montescudo-Montecolombo	2.718,21	
	Rimini	2,68	
San Clemente	451,11		
<b>SASP TOT.</b>		<b>8.111,68</b>	
3	Gemmano	9,63	Comprende interamente i Comuni di Mondaino, Montefiore Conca, Montegridolfo, parte dei Comuni di Morciano di Romagna (a sud della S.P. 17, dell'abitato di Morciano e della nuova circonvallazione), Saludecio (a sud delle S.P. 44 e 59) e San Clemente (territorio compreso tra la S.C. per Agello, la S.P. 82, la S.C. per S.Andrea in Casale, la S.P. 35, la Sp 17 ed il confine comunale) ed in maniera marginale i Comuni di Gemmano, Misano Adriatico, Montescudo-Montecolombo e San Giovanni in Marignano (si tratta di piccoli fondi residui stradali).
	Misano Adriatico	0,03	
	Mondaino	1.910,78	
	Montescudo-Montecolombo	168,00	
	Montefiore Conca	2.160,41	
	Montegridolfo	612,16	
	Morciano di Romagna	173,52	
	Saludecio	2.532,13	
	San Clemente	1.055,27	
San Giovanni in Marignano	0,49		
<b>SASP TOT.</b>		<b>8.622,42</b>	

## UNITA' TERRITORIALI DI GESTIONE - ATC RN01



## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 SETTEMBRE 2017, N. 1330

**Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso ai contributi, in regime de minimis ai sensi dei Regg. (UE) n. 1408/2013 e n. 717/2014, per l'acquisto di presidi per la prevenzione dei danni da fauna selvatica ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 8/1994. Anno 2017**

## LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed in particolare l'art. 26 in base al quale, per far fronte ai danni arrecati alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, è costituito a cura delle Regioni un fondo destinato alla prevenzione e all'indennizzo dei danni medesimi, il cui funzionamento deve essere regolato con apposite disposizioni;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche e integrazioni;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56, ed in particolare l'art. 40 che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Viste le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, ora Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;

- n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1° gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2005 tra le quali quelle relative al settore "Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura";

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale n. 1 del 26 febbraio 2016, "Modi-

fiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

Visto in particolare l'art. 17 della Legge Regionale n. 8/1994, come da ultimo modificata con la predetta L.R. n. 1/2016, recante disposizioni relative ai "Danni alle attività agricole" che al comma 2 prevede che la Regione possa concedere, tra l'altro, contributi per interventi di prevenzione per danni arrecati dalla fauna selvatica limitatamente alle specie e nei territori di seguito indicati:

- specie cacciabili di cui all'art. 18 della legge statale, all'interno delle zone di protezione di cui all'art. 19 della citata L.R. n. 8/1994, nei parchi e nelle riserve naturali regionali, nonché nelle aree contigue ai parchi dove non è consentito l'esercizio venatorio;

- specie protette o specie il cui prelievo venatorio sia vietato, anche temporaneamente, per ragioni di pubblico interesse, nell'intero territorio agro-silvo-pastorale;

Richiamato il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ed in particolare gli artt. 107 e 108 del Capo 1, sez. 2 relativo agli aiuti concessi dagli Stati;

Richiamati altresì:

- il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo che disciplina l'assetto di incentivazione e di sostegno finanziario esclusivamente in favore delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli nel limite di Euro 15.000,00 quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali;

- il Regolamento (UE) n. 717/2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che regola gli aiuti de minimis nel settore della pesca e acquacoltura nel limite di Euro 30.000,00 quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali;

Ritenuto, nelle more del completamento dell'iter comunitario di istituzione di un apposito regime di aiuti, che i contributi per interventi di prevenzione ai sensi dell'art. 17 della L.R. 8/1994 siano riconosciuti in regime de minimis come di seguito indicato:

- quanto agli oneri destinati a far fronte alla prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni vegetali ivi compresi gli allevamenti zootecnici si applica il Regolamento (UE) n. 1408/2013;

- quanto agli oneri destinati a far fronte ai danni causati da uccelli ittiofagi agli allevamenti ittici si applicano le indicazioni contenute nel Regolamento (UE) n. 717/2014;

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio

1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4", per quanto applicabile;

- la propria deliberazione n. 2338 del 21 dicembre 2016, avente ad oggetto "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale di Previsione della Regione Emilia-Romagna 2017 - 2019" e successive modifiche;

- la L.R. 23 dicembre 2016, n. 26 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2017-2019 (legge di stabilità regionale 2017)";

- la L.R. 23 dicembre 2016, n. 27 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019";

- la L.R. 1 agosto 2017, n. 18 "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019";

- la L.R. 1 agosto 2017, n. 19 "Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019";

Ritenuto pertanto di provvedere con il presente atto all'approvazione di uno specifico bando - che costituisce al contempo Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso ai contributi previsti dall'art. 17 della L.R. 8/1994 - teso all'erogazione di aiuti in regime de minimis per l'acquisto di presidi di prevenzione a protezione delle produzioni vegetali e degli allevamenti zootecnici ivi compresi gli allevamenti ittici, nella formulazione di cui all'allegato parte integrante della presente deliberazione e nei relativi propri allegati, nel quale sono definiti tra l'altro l'ammontare degli aiuti, i criteri e le modalità applicative nonché le caratteristiche tecniche dei presidi di prevenzione finanziabili;

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 89 del 30 gennaio 2017 recante "Approvazione Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2017-2019";

- n. 486 del 10 aprile 2017 recante "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 37 comma 4;

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 2189 del 21 dicembre 2015, recante "Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale";

- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- n. 622 del 28 aprile 2016 recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- n. 1107 dell'11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi;

delibera

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di approvare uno specifico Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso ai contributi previsti dall'art. 17 della L.R. 8/1994 per l'acquisto di presidi per la prevenzione dei danni da fauna selvatica, nella formulazione di cui all'Allegato parte integrante della presente deliberazione e nei relativi propri allegati, nel quale sono definiti tra l'altro l'ammontare degli aiuti, i criteri e le modalità applicative nonché le caratteristiche tecniche dei presidi di prevenzione finanziabili;

3. di dare atto che la concessione dei sopracitati contributi è limitata alle specie ed ai territori di seguito indicati:

- specie cacciabili di cui all'art. 18 della legge statale, all'interno delle zone di protezione di cui all'art. 19 della L.R. n. 8/1994, nei parchi e nelle riserve naturali regionali, nonché nelle aree contigue ai parchi dove non è consentito l'esercizio venatorio;

- specie protette o specie il cui prelievo venatorio sia vietato, anche temporaneamente, per ragioni di pubblico interesse, nell'intero territorio agro-silvo-pastorale;

4. di destinare agli interventi oggetto dell'Avviso pubblico di cui al presente atto le risorse pari ad Euro 180.000,00 stanziati sul capitolo U78073 "Contributi in capitale a altre imprese per interventi di prevenzione danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo (art. 17 L.R. 15 febbraio 1994, n. 8)" del bilancio finanziario gestionale regionale 2017-2019 – anno di previsione 2017;

5. di stabilire che il contributo per l'acquisto di presidi di prevenzione venga riconosciuto come di seguito indicato:

- quanto agli oneri destinati a far fronte alla prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni vegetali ivi compresi gli allevamenti zootecnici si applica il Regolamento (UE) n. 1408/2013 che disciplina gli aiuti de minimis nel settore agricolo e che fissa in Euro 15.000,00 il valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali;

- quanto agli oneri destinati a far fronte ai danni causati da uccelli ittiofagi agli allevamenti ittici si applicano le indicazioni contenute nel Regolamento (UE) n. 717/2014 che disciplina gli aiuti de minimis nel settore della pesca e acquacoltura e che fissa in Euro 30.000,00 il valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali;

6. di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche attraverso il portale ER Agricoltura e pesca;

7. di dare atto infine:

- che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

- che, in particolare, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione contemplati dal comma 1 dell'art. 26 del D.Lgs. 33/2013 e nelle disposizioni regionali di attuazione.

## **AVVISO PUBBLICO PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI PRESIDI DI PREVENZIONE PER DANNI DA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI VEGETALI E ZOOTECNICHE IVI COMPRESI GLI ALLEVAMENTI ITTICI**

### **1. OBIETTIVI**

La Regione Emilia-Romagna intende concedere contributi previsti dall'art. 17 della L.R. 8/1994 agli imprenditori agricoli al fine di prevenire danni alle produzioni agricole arrecati dalla fauna selvatica appartenente a specie protette, o da specie il cui prelievo venatorio sia vietato, anche temporaneamente, per ragioni di pubblico interesse, su tutto il territorio regionale e da specie cacciabili nelle Oasi di protezione, nelle Zone di Ripopolamento e cattura, nei Centri Pubblici di produzione della Fauna Selvatica, nelle zone di Rifugio, nei Parchi e nelle Riserve regionali e nelle aree contigue ai Parchi precluse all'esercizio venatorio.

Detti contributi possono essere erogati in regime *de minimis* alle imprese attive nella produzione primaria, nei limiti stabiliti dallo stanziamento di bilancio regionale 2017 e dai regolamenti comunitari di settore, di seguito riportati:

- per quanto attiene le produzioni vegetali e le attività zootecniche, fatta eccezione per l'attività di acquacoltura: il Regolamento (UE) n.1408/2013 che regola gli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, fissa in Euro 15.000,00 il valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali;
- per quanto attiene le attività di acquacoltura: il Regolamento (UE) n. 717/2014 che regola gli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e acquacoltura fissa in Euro 30.000,00 il valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali.

Il presente avviso definisce i criteri e le procedure per l'attuazione dell'intervento contributivo e disciplina le modalità per la presentazione delle domande.

### **2. BENEFICIARI**

Possono usufruire dell'aiuto in regime *de minimis* di cui al presente avviso gli imprenditori agricoli con imprese attive in Emilia-Romagna che rispettano i requisiti e soddisfano le condizioni di ammissibilità di seguito specificate:

- siano condotte da imprenditore agricolo, come definito dall'art. 2135 del C.C., in forma singola o associata;
- siano iscritti ai registri della CCIAA, fatto salvo i casi previsti dalla normativa vigente;
- siano in possesso di partita IVA agricola attiva;
- siano iscritte all'Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole di cui al RR n. 17/2003, con posizione debitamente validata;
- siano regolarmente registrate presso l'Azienda U.S.L. competente per territorio qualora previsto e in caso di allevamento di specie selvatiche siano in regola con la normativa vigente in materia;
- dimostrino, attraverso la posizione validata in Anagrafe delle aziende Agricole, la legittima disponibilità dell'azienda nell'ambito della quale agisce l'intervento, non inferiore al periodo vincolativo di:
  - cinque anni decorrenti dalla data di acquisizione dei presidi di tipo mobile;
  - dieci anni decorrenti dalla data di fine lavori comunicata con riferimento agli adempimenti

previsti dalla normativa in materia edilizia qualora previsti, in caso di beni immobili quali le recinzioni di tipo fisso (L.R. 15/97).

Nel caso in cui al momento della domanda di aiuto il titolo posseduto sia di durata inferiore, il titolo con durata idonea a garantire il rispetto del vincolo di destinazione dovrà essere posseduto in sede di domanda di liquidazione. Si precisa che in caso di contratto di comodato ad uso gratuito, lo stesso dovrà risultare debitamente registrato;

- siano in regola con i versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali;
- non siano soggetti a provvedimenti di esclusione dai benefici in materia di agricoltura;
- non si trovino in stato di insolvenza o siano sottoposte a procedure concorsuali;
- non siano sottoposti a pene detentive e/o a misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica o di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
- non siano sottoposti con provvedimento definitivo all'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del D.lgs 159/2011 e s.m.i.;
- non siano stati condannati con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis del Codice di procedura penale;
- non abbiano superato i limiti previsti dal Reg. (UE) n. 1408/2013 per gli aiuti *de minimis* pari ad Euro 15.000,00 nell'arco di tre esercizi fiscali (esercizio in corso e due esercizi precedenti) nel caso di produzioni vegetali o per gli allevamenti zootecnici fatta eccezione per gli allevamenti ittici;
- non abbiano superato i limiti previsti dal Reg. (UE) n. 717/2014 per gli aiuti *de minimis* nel settore ittico pari ad Euro 30.000,00 nell'arco di tre esercizi fiscali (esercizio in corso e due esercizi precedenti).

### 3. INTERVENTI AMMISSIBILI

Ai fini del presente avviso le tipologie degli interventi di prevenzione per danni arrecati dalla fauna selvatica sono ammissibili limitatamente alle specie e ai territori di seguito indicati:

- specie cacciabili di cui all'art. 18 della legge statale nelle Oasi di protezione, nelle Zone di Ripopolamento e cattura, nei Centri Pubblici di produzione della Fauna Selvatica, nelle zone di Rifugio, nei Parchi e nelle Riserve regionali e nelle aree contigue ai Parchi precluse all'esercizio venatorio;
- specie protette o specie il cui prelievo venatorio sia vietato, anche temporaneamente, per ragioni di pubblico interesse, nell'intero territorio agro-silvo-pastorale.

Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:

- Creazione di protezioni fisiche con recinzioni perimetrali, recinzioni individuali in rete metallica o shelter in materiale plastico, reti antiuccello;
- Protezione elettrica a bassa intensità;
- Protezione acustica con strumenti ad emissione di onde sonore, di suoni o di ultrasuoni, apparecchi radio.
- Protezioni visive con sagome di predatori anche tridimensionali e gonfiabili, nastri olografici,

palloni predator.

- Cani da guardiania.

E' comunque previsto il finanziamento di materiali atti ad ottimizzare dotazioni già presenti in azienda.

La descrizione e le caratteristiche tecniche dei presidi finanziabili, nonché la spesa massima ammessa per l'acquisto sono riportati nell'Allegato A al presente avviso.

#### **4. OBBLIGHI E VINCOLI**

L'impresa beneficiaria, pena la revoca dell'aiuto, anche se già erogato, deve:

- concludere l'acquisto del presidio di prevenzione ammesso al contributo entro e non oltre il 31/12/2017;
- per un periodo vincolativo di cinque anni decorrenti dalla data di acquisizione dei presidi, fatta eccezione per le recinzioni fisse per le quali viene richiesto un periodo vincolativo di dieci anni, mantenere in condizioni di efficienza il presidio finanziato che non deve comunque essere distolto dalla sua destinazione d'uso. E' consentito l'utilizzo dei presidi in appezzamenti diversi a seconda delle esigenze colturali purché ricadenti nella medesima azienda e, per presidi volti alla prevenzione da specie cacciabili, nella medesima zona di protezione che ha determinato l'assegnazione del punteggio per l'ammissione in graduatoria, fatto salvo il caso in cui tale zona venga revocata dall'Amministrazione competente;
- comunicare alla Regione, entro 30 giorni dal suo verificarsi, ogni circostanza che determini modifiche alle condizioni del presidio oggetto dell'aiuto;
- mantenere in condizioni di benessere i cani affidati, nel rispetto della normativa in vigore, impegnarsi a limitare qualunque disturbo questi possano arrecare a terzi e comunicare eventuali decessi;
- rispettare le normative vigenti in materia edilizia applicabili per la realizzazione delle recinzioni di tipo fisso, nonché le eventuali normative di settore se previste (es. Autorizzazione Paesaggistica, Nulla Osta dell'Ente Parco, Valutazione d'Incidenza);
- provvedere alla messa in opera delle protezioni meccaniche o elettrificate perimetrali nel rispetto del termine comunicato in sede di domanda che non dovrà comunque superare la data del 30 giugno 2018;
- rendersi disponibile a sopralluoghi nel corso del periodo vincolativo da parte di personale autorizzato dalla Regione.

#### **5. DOTAZIONE FINANZIARIA, AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE, ENTITÀ E LIMITI DELL'AIUTO REGIONALE**

Al finanziamento delle domande ammesse è destinata la somma di Euro 180.000,00 stanziata sul capitolo 78073 "Contributi in capitale a altre imprese per interventi di prevenzione danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ed alle opere approntate su terreni coltivati e a pascolo (art.17 L.R. 15 febbraio 1994, n.8)" del bilancio finanziario gestionale regionale 2017-2019 – anno di previsione 2017.

La spesa massima ammissibile per ogni singola impresa a copertura dell'acquisto dei presidi di prevenzione è di euro 2.500 mentre la spesa minima è definita in euro 300,00.

Non sono ammesse a contributo le spese di messa in opera.

Non è ammessa l'IVA.

L'aiuto finanziario sarà concesso sotto forma di contributi in conto capitale e la relativa intensità è fissata nel 100% calcolato sul totale della spesa ammissibile, fatto salvo il rispetto dei limiti stabiliti dai Regg. (UE) n. 1408/2013 e n. 717/2014.

Quanto ai cani da guardiania sono obbligatori e a carico del beneficiario gli oneri assicurativi per danni a terzi, l'iscrizione all'anagrafe canina o il passaggio di proprietà, nonché le spese sanitarie necessarie al benessere animale.

Sono inoltre a carico del beneficiario eventuali autorizzazioni specifiche qualora previste.

L'importo massimo dell'aiuto non può in ogni caso determinare il superamento del massimale complessivo di spesa erogabile al singolo imprenditore, pari ad Euro 15.000,00 per le produzioni vegetali e zootecniche e ad Euro 30.000 per gli allevamenti ittici, calcolato quale valore complessivo degli aiuti concedibili ed erogabili in regime *de minimis* ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali, indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo da essi perseguito.

## **6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DA PARTE DELLE IMPRESE**

L'istanza, in carta semplice, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal soggetto richiedente deve essere presentata al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca regionale con sede nel territorio nel quale si effettua l'investimento di prevenzione ovvero la parte prevalente dello stesso.

Le istanze, redatte secondo il fac-simile di cui all'Allegato B al presente avviso, devono pervenire ai sopracitati Servizi Territoriali agli indirizzi di cui all'allegato C entro il 2 ottobre 2017 con le seguenti modalità alternative:

- mediante consegna a mano al Servizio Territoriale di riferimento entro le ore 12 del giorno di scadenza;
- tramite posta unicamente a mezzo raccomandata A.R.;
- mediante posta certificata da un indirizzo di posta certificata del beneficiario all'indirizzo istituzionale del Servizio Territoriale di riferimento.

In caso di trasmissione per mezzo raccomandata AR per la verifica del rispetto del termine ultimo farà fede la data del timbro postale di spedizione.

L'istanza deve essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore.

**La mancata presentazione della domanda completa di tutte le informazioni richieste entro il termine perentorio sopra previsto comporta l'impossibilità di accesso agli aiuti del presente avviso.**

## **7. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, CRITERI DI PRIORITÀ, APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONCESSIONE DELL'AIUTO**

La competenza all'istruttoria delle domande presentate a valere sul presente avviso spetta ai Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca regionali.

Il Servizio Territoriale effettuerà l'istruttoria finalizzata ad accertare che l'impresa richiedente sia in possesso di tutti i requisiti richiesti, ivi compresa la regolarità contributiva, ed i controlli su tutte le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta nonché l'ammissibilità dei presidi di prevenzione proposti richiedendo eventuali chiarimenti necessari al perfezionamento dell'istruttoria.

Il beneficiario dovrà dare riscontro alla richiesta entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della

comunicazione da parte del Servizio competente, pena la decadenza della domanda. Integrazioni ed elementi aggiuntivi ai fini dell'attribuzione dei punteggi, prodotti successivamente alla presentazione della domanda, non saranno presi in considerazione ai fini della valutazione.

Ai fini della formazione della graduatoria le domande ritenute ammissibili a seguito della verifica del rispetto delle condizioni di accesso fissate nel presente avviso verranno ordinate in base ai punteggi di seguito indicati:

- Prevenzione per danni da specie protette 5 punti
- Intervento effettuato in Parchi regionali, Aree contigue ai Parchi precluse all'esercizio dell'attività venatoria, Riserve Naturali o Oasi di Protezione della Fauna 4 punti
- Intervento effettuato in Rete Natura 2000 3 punti
- Intervento effettuato in Centri Pubblici di produzione della fauna, Zone di Ripopolamento e Cattura e Zone di Rifugio 2 punti

Perché l'intervento venga considerato effettuato nelle diverse zone di protezione di cui sopra è necessario che l'appezzamento oggetto di prevenzione vi ricada per una percentuale non inferiore al 70%.

I punteggi non possono essere cumulati.

A parità di punteggio le domande verranno ordinate applicando quale criterio di precedenza il valore economico della coltura oggetto di protezione come di seguito indicato:

- Frutteti e vigneti in allevamento e colture orticole
- Allevamenti ittici
- Allevamenti zootecnici
- Seminativi

In caso di ulteriore parità verrà attribuita la precedenza al richiedente con minor età.

A conclusione dell'attività istruttoria, i Servizi Territoriali competenti per territorio provvedono ad assumere uno specifico atto formale nel quale sono indicate le istanze ammissibili con annessa quantificazione della spesa ammissibile e del corrispondente contributo concedibile, con indicazione dei punteggi di priorità e delle precedenze nonché del numero e data dell'acquisizione a protocollo del DURC e della relativa scadenza di validità, tipologia e localizzazione georiferita dell'intervento. Nel medesimo atto sono altresì indicate le istanze ritenute non ammissibili, con le relative motivazioni, per le quali il Responsabile del procedimento avrà espletato, ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

I Servizi Territoriali provvedono a trasmettere al Servizio Attività Faunistico Venatorie e Pesca i suddetti atti entro 40 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande.

Dopo l'acquisizione di tali atti, il Responsabile del Servizio Attività Faunistico Venatorie e Pesca comunica al Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari l'elenco delle domande oggetto di applicazione dei citati Regg. (UE) n. 1408/2013 e n. 717/2014 per le verifiche previste. In esito alle predette verifiche provvede alla esclusione o diminuzione degli importi fino alla concorrenza del limite "De minimis".

Il Servizio Attività Faunistico-Venatorie e Pesca provvederà:

- alla formalizzazione dell'esito della complessiva istruttoria, all'approvazione della graduatoria unica regionale ed alla concessione degli aiuti, secondo l'ordine di graduatoria e nei limiti delle risorse disponibili, entro 15 giorni dal ricevimento degli atti dei Servizi Territoriali. Tale atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione;
- a trasmettere, entro i successivi 5 giorni, ai Servizi Territoriali l'atto di approvazione della graduatoria unica regionale e di concessione degli aiuti per le conseguenti comunicazioni ai soggetti interessati.

Il Responsabile del procedimento per la fase di approvazione della graduatoria e della concessione e liquidazione degli aiuti è il Responsabile del Servizio Attività Faunistico-Venatoria e Pesca, della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca - Regione Emilia-Romagna, Viale della Fiera 8, 40127 Bologna.

I responsabili di procedimento dei Servizi Territoriali sono riportati nell'Allegato C.

## **8. RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO**

Il beneficiario dovrà provvedere all'acquisto dei presidi di prevenzione ammessi a contributo entro il 31 dicembre 2017, **pena la revoca dell'aiuto.**

Saranno considerate eleggibili all'aiuto le spese sostenute dal beneficiario:

- successivamente alla presentazione della domanda di aiuto;
- supportate da titoli di spesa regolarmente quietanzati.

Pena la revoca dell'aiuto concesso, la domanda di liquidazione dovrà essere trasmessa dall'impresa beneficiaria al Servizio Territoriale competente per territorio entro 15 giorni dalla data di acquisto.

Esclusivamente per le protezioni meccaniche o elettrificate perimetrali la domanda di liquidazione dovrà essere presentata entro 15 giorni dalla messa in opera indicata in sede di domanda di aiuto, pena la revoca dell'aiuto, fermo restando che l'acquisto dovrà comunque avvenire entro il 31 dicembre 2017.

Nell'ipotesi in cui gli interventi ammessi a contributo siano riferiti sia a protezioni meccaniche o elettrificate perimetrali sia ad altri presidi, la domanda di liquidazione dovrà essere unica e presentata entro 15 giorni dalla messa in opera indicata in sede di domanda di aiuto.

La domanda di liquidazione dell'aiuto dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- copia delle fatture di acquisto;
- copia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento secondo le modalità sotto definite;
- documentazione riferita alle autorizzazioni ottenute per la messa in opera degli interventi;
- eventuale dimostrazione della titolarità dell'azienda per il periodo legato al vincolo di destinazione qualora in sede di domanda di aiuto fosse stato inferiore alla durata richiesta dall'intervento.

Saranno considerate ammissibili esclusivamente le spese pagate con utilizzo di conti correnti bancari o postali, restando vietato l'impiego del contante. E' pertanto richiesta, ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento, idonea documentazione bancaria/postale quale: copia del bonifico (in caso di utilizzo di home-banking, stampa dell'operazione eseguita) o della ricevuta bancaria o dell'assegno emesso e copia dell'estratto conto rilasciato dalla banca/posta dal quale si evinca l'avvenuto movimento di addebito o estratto conto della carta di credito.

Il Servizio Territoriale competente effettuerà l'istruttoria finalizzata alla liquidazione degli aiuti costituita, in particolare:

- da controlli "amministrativi" su tutte le domande di liquidazione finalizzati a verificare la fornitura dei presidi ammessi a contributo, la realtà della spesa oggetto della domanda e la conformità del materiale acquistato rispetto a quanto previsto;
- da collaudo "in loco", in tutte le imprese che hanno richiesto recinzioni fisse o elettrificate perimetrali successivamente alla loro messa in opera di cui dare atto in apposito verbale di sopralluogo;
- dalla verifica della regolarità contributiva dell'impresa beneficiaria.

Entro 45 giorni dal ricevimento della domanda di liquidazione e dopo aver esperito le verifiche finali di cui sopra, il Servizio Territoriale competente provvederà a redigere specifici atti - da trasmettere al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca - contenenti i relativi esiti e definendo, tra l'altro, l'entità della spesa ammessa a rendiconto e del relativo aiuto liquidabile. I Servizi Territoriali dovranno inoltre approvare appositi atti relativi alle eventuali revoche da disporre evidenziandone le motivazioni e gli esiti del contraddittorio effettuato ai sensi della normativa in materia di procedimento amministrativo.

Gli atti di liquidazione e di revoca verranno assunti dal Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca.

## **9. VERIFICHE E CONTROLLI**

Il Servizio Territoriale competente per territorio potrà effettuare in ogni momento verifiche e controlli circa il mantenimento dei requisiti ed il rispetto degli obblighi e vincoli fissati con il presente avviso.

## **10. REVOCHE E SANZIONI**

La revoca dell'aiuto concesso, anche se già erogato, sarà disposta con atto formale della Regione nei casi specificatamente previsti nel presente avviso.

Nel caso in cui l'aiuto sia già stato erogato, la revoca comporta l'obbligo della restituzione della somma percepita, con interesse calcolato al tasso legale, maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa, nonché l'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di agricoltura.

## **11. DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente stabilito dal presente avviso si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia di aiuti *de minimis* nel settore agricolo ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 e del Regolamento (UE) n. 717/2014 quanto al settore ittico nonché in materia di procedimento amministrativo.

**ALLEGATO A****CARATTERISTICHE TECNICHE E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEI METODI DI PREVENZIONE USATI PIÙ COMUNEMENTE PER LA DIFESA DEGLI ALLEVAMENTI O DELLE PRODUZIONI AGRICOLE**

Al fine di fornire indicazioni relativamente all'adeguatezza del materiale di prevenzione rispetto alle esigenze, si indicano di seguito le caratteristiche tecniche e le modalità di applicazione dei metodi di prevenzione usati più comunemente.

Sistemi di prevenzione diversi da quelli indicati possono essere adottati solo qualora la loro efficacia sia stata testata da Istituti di Ricerca, Università dai produttori stessi mediante certificazione o da tecnici esperti nel settore.

Tutti i metodi di prevenzione adottati, indipendentemente dalla tipologia e dalla coltura da proteggere, devono essere certificati dalle ditte fornitrici in merito a (in caso di recinzioni fisse operano sul mercato diversi artigiani che propongono i preventivi per le realizzazioni di questi presidi:

- conformità secondo norme di legge;
- rischio nullo per l'incolumità degli animali e delle persone;
- idoneità tecnica per gli animali per i quali viene adottata la prevenzione.

**1. Difesa del bestiame dalla predazione da lupo****Recinzione metallica fissa**

Finalità: la recinzione metallica fissa ha la finalità di proteggere aree di piccole e medie dimensioni per il ricovero degli animali la notte, nel post mungitura o in periodi a rischio di attacchi.

Caratteristiche: realizzazione con rete metallica elettrosaldata del tipo da edilizia (pesatura minima: maglia 10x10 filo di diametro 5mm per ovini, maglia 15 x15 filo diametro 6 mm per bovini) o con reti del tipo "da gabbionata", zincate e a filo ritorto di almeno 2 mm di diametro. La rete dovrà essere interrata almeno 25 cm. e piegata antisalto verso l'esterno a 45°, sostenuta da paleria zincata, cemento o di essenze legnose resistenti alla marcescenza. L'altezza fuori terra dovrà essere di almeno 175 cm. I cancelli dovranno essere realizzati con caratteristiche analoghe e dotati di una traversa anticavo in legno, ferro o muratura.

*Spesa massima ammissibile:* euro 8,00/ml.

**Recinzione mista fissa**

Finalità: la recinzione mista fissa ha la finalità di proteggere aree di media dimensione, nelle quali custodire il bestiame al pascolo per brevi periodi.

Caratteristiche: realizzazione con rete metallica elettrosaldata da edilizia interrata di almeno 25 cm. per la parte bassa (altezza fuori terra di almeno 75 cm) e tre ordini di cavi conduttori ad altezza 95 – 115 – 140 cm da terra, sostenuti da isolatori adeguati e collegati ad un elettrificatore che generi impulsi con almeno 3,5 kV e 300 mj misurati nel punto più distante dall'elettrificatore. I supporti sono pali di legno di essenze resistenti alla marcescenza integrati eventualmente a tondino di ferro da edilizia. Devono essere previsti cartelli monitori a norma di legge e cancello elettrificato. Tutto il materiale elettrico deve possedere la certificazione di

conformità europea

**Spesa massima ammissibile:** euro 300 per elettrificatore e impianto di terra o 500 euro se dotati di pannello fotovoltaico ed euro 4,50/ml per l'acquisto complessivo di rete, pali, cavi conduttori, isolatori e cartelli.

### **Recinzione elettrificata semipermanente**

Finalità: la recinzione elettrificata semipermanente ha la finalità di proteggere aree di medie dimensioni per la custodia degli animali al pascolo.

Caratteristiche: realizzazione con paleria di essenze legnose resistenti alla marcescenza di altezza 200 cm (diametro 8-10 e 10-12 per i pali angolari) infissi di almeno 35 cm e posti ad una distanza adeguata a seguire il profilo del terreno. Possono essere impiegati paletti di ferro (tondino da edilizia da almeno 12mm). I conduttori, l'elettrificatore e l'impianto di messa a terra dovranno essere adeguati alle caratteristiche dell'impianto, resistenti alle sollecitazioni climatiche e tali da generare impulsi sul cavo nel punto più distante dall'elettrificatore di almeno 3,5 kw e 300 mj. I cavi, montati su isolatori adeguati, andranno montati alle seguenti altezze da terra: 20 cm, 35 cm, 55 cm, 75 cm, 110 cm, 140 cm, 165 cm. Tutto il materiale elettrico deve possedere la certificazione di conformità europea

**Spesa massima ammissibile:** euro 300 per elettrificatore, batteria ed impianto di terra o euro 500 se dotati di pannello fotovoltaico ed euro 3/ml per l'acquisto complessivo cavi conduttori, isolatori, pali e cartelli.

### **Recinzione mobile elettrificata**

Finalità: la recinzione mobile elettrificata di tipo modulare è facilmente spostabile e permette la protezione degli animali al pascolo su piccole superfici.

Caratteristiche: moduli di reti elettriche con altezza di almeno 100 cm, con paleria sintetica, da collegare ad elettrificatore alimentato a batteria e pannello fotovoltaico. Elettrificatore, impianto di messa a terra e reti dovranno essere adeguate alle caratteristiche dell'impianto e assicurare impulsi con almeno 3,5 kw e 300 mj. Devono essere previsti cartelli monitori a norma di legge. Tutto il materiale elettrico deve possedere la certificazione di conformità europea

**Spesa massima ammissibile:** euro 120 per ogni modulo da 50 metri e euro 370 per elettrificatore, batteria, pannello fotovoltaico ed impianto di terra.

### **Dissuasori faunistici**

Finalità: i dissuasori faunistici rilevano l'avvicinamento di animali e persone alle zone di ricovero/pascolo del bestiame ed esercitano un'azione dissuasiva attraverso l'emissione di luci e suoni ad alto volume. Lo strumento funziona in automatico senza l'intervento dell'operatore. Adatto per la protezione degli animali al pascolo o nei ricoveri su superfici circoscritte e per periodi non troppo prolungati. I suoni, diversi tra di loro, sono memorizzati come files in una scheda di memoria rimovibile, e sono riprodotti in maniera random.

Caratteristiche: dissuasore acustico luminoso attivabile attraverso sensori PIR e timer interno. Lo strumento deve avere le seguenti caratteristiche e dotazione:

- costruzione certificata per uso esterno (IP 54)
- presenza di altoparlante ad alta potenza e luci led
- alimentazione da batteria ricaricabile e pannello fotovoltaico da almeno 5 watt

- attivazione da sensore PIR interno, timer programmabile e sensore PIR esterno dialogante con l'unità centrale attraverso sistema wireless
- emissione di suoni random per minimizzare il fenomeno assuefativo

**Spesa massima ammissibile:** euro 450 per dissuasore

### **Canì da guardiania**

Finalità: i cani da guardiania assicurano la protezione del gregge durante il pascolo e il ricovero. La funzionalità di questo tipo di prevenzione è legato alla provenienza degli animali, al corretto inserimento nella stalla e alla loro corretta educazione al lavoro.

Caratteristiche: sono preferibili cani da gregge provenienti da linee da lavoro, selezionati per le caratteristiche attitudinali.

L'allevatore è tenuto all'installazione dei necessari cartelli informativi sulla presenza del cane.

**Spesa massima ammissibile:** euro 500 a cane.

## **2. Difesa delle produzioni vegetali e degli allevamenti ittici**

### **Recinzioni perimetrale meccanica**

Recinzione costituita da rete metallica a maglia fissa o maglia sciolta (anche del tipo da gabbionata) montata in modo continuo su pali di adeguato diametro e adeguata altezza in funzione della specie animale da cui è necessario proteggersi. La recinzione deve interessare l'intero perimetro della coltura e deve essere chiusa con cancelli. Solo se preventivamente attestato dall'Ente competente alla verifica dell'avvenuta messa in opera della prevenzione, nel caso di particolari condizioni orografiche e di accesso agli appezzamenti da parte della fauna selvatica oggetto della prevenzione stessa, la recinzione potrà non interessare l'intero perimetro della coltura. Al fine di evitare l'istituzione di un "fondo chiuso" a termini di legge, le stesse devono essere varcabili per fini venatori attraverso cancelli o scale adeguate. Le recinzioni devono essere installate in modo tale da seguire la conformazione del terreno e poste in modo che eventuali terrapieni o altre asperità del terreno non vanifichino la loro efficacia.

Per il capriolo l'altezza minima è fissata in m. 1,80; per daino e cervo l'altezza minima è fissata in m. 2,00; per il cinghiale l'altezza minima è fissata in m. 1,20 fuori terra e la porzione bassa della rete deve essere interrata per una profondità minima di cm. 30. La rete deve essere di diametro non inferiore a mm. 6 e maglia minima cm. 10x10 e massima cm. 20x20.

Per la lepre, l'istrice e i roditori rete elettrosaldata con maglia cm.7 per gli adulti e cm.4 per i piccoli, meglio se interrata. L'altezza è fissata a 1 metro.

**Spesa massima ammissibile:** euro 8,00/ml.

### **Protezioni meccaniche antiuccelli**

Rete a protezione di frutteti o vasche per l'allevamento ittico del tipo idoneo in merito alle dimensioni della maglia secondo le prescrizioni del produttore. Le reti devono coprire l'intera superficie e devono essere poste a copertura totale anche sui fianchi. Possono prevedere l'apertura temporanea in periodi dell'anno dove non sussiste il rischio di danneggiamento.

Quanto agli allevamenti ittici tali reti possono essere poste anche in acqua per il frazionamento delle vasche.

**Spesa ammissibile:** rete per frutteti euro 0,15/mq e rete per allevamenti ittici euro 1,30/mq.

### **Protezioni meccaniche individuali**

Shelter plastici, possibilmente fotodegradabili, a protezione delle singole piante dei giovani impianti di frutteti o vigneti. Protezioni in rete fissata su pali di supporto a protezione delle singole piante di frutteti o vigneti.

Per la lepre o per roditori l'altezza minima deve essere di cm. 60; per il capriolo l'altezza minima deve essere di cm 120, per daino e cervo non inferiore a cm. 180.

**Spesa massima ammissibile:** euro 0,38 (60cm), euro 1,40 (cm.120), euro 2 (cm.180)

### **Recinzioni elettriche**

Recinzioni a più ordini di fili percorse da corrente fornita da elettrificatori di adeguata potenza in funzione delle specie da cui è necessario proteggersi; gli elettrificatori possono essere alimentati da pile o linea elettrica. I fili devono essere collegati con il polo positivo e quello negativo deve essere messo a terra mediante appositi picchetti metallici eventualmente ripetuti lungo il perimetro della recinzione in caso di appezzamenti molto grandi o di terreno a bassa conducibilità. In taluni casi può essere previsto il polo negativo anche per uno o più ordini di filo alternati a quelli con polo positivo per garantire la trasmissione di corrente anche in fase di salto degli animali. Le recinzioni devono essere installate in modo tale da seguire la conformazione del terreno e poste in modo che eventuali terrapieni o altre asperità del terreno non vanifichino la loro efficacia. La manutenzione delle recinzioni deve garantire la rimozione costante della vegetazione che cresce nella fascia sottostante gli ordini di fili per impedire che il contatto tra le due componenti chiuda il circuito riducendo o annullando la sua efficacia. Le recinzioni elettrificate devono essere messe in opera almeno 30 giorni prima il periodo in cui lo stadio fenologico della coltura la renda soggetta al danno.

L'intensità di corrente, misurata con apposite strumentazioni lungo tutto il perimetro ed in particolar modo nei punti più lontani dall'elettrificatore, non deve essere inferiore ai 300 mj (milli joule), e deve essere garantita nell'arco delle 24 ore. La recinzione elettrificata deve essere segnalata con appositi cartelli ad alta visibilità lungo le vie di accesso e a distanza adeguata lungo tutto il perimetro.

Per il cinghiale il numero di fili deve essere non inferiore a 3, con il primo filo posto ad una distanza compresa tra i 15 e i 25 cm da terra e quelli successivi posti a distanze crescenti dello stesso ordine di grandezza. Tutti i fili devono condurre il polo positivo.

Per il capriolo il numero di fili non deve essere inferiore a 5 posti ad una distanza di 20 cm l'uno dall'altro a partire dal profilo del terreno. Nel caso in cui si verifichi che gli animali tendono a saltare la struttura tra i fili, è necessario, a partire dal terzo filo, alternare il polo negativo a quello positivo.

Per il daino e il cervo il numero di fili non deve essere inferiore a 7, posti ad una distanza di 25 cm l'uno dall'altro a partire dal profilo del terreno. Nel caso in cui si verifichi che gli animali tendono a saltare la struttura tra i fili, è necessario, a partire dal terzo filo, alternare il polo negativo a quello positivo.

Per la lepre e l'istrice il numero di fili non deve essere inferiore a 4 posti ad una distanza di 10 cm l'uno dall'altro a partire dal profilo del terreno.

I fili, in tutti i casi, devono essere montati su appositi isolatori posti sulla parte interna del perimetro rispetto ai pali di sostegno.

**Spesa massima ammissibile:** euro 300 per elettrificatore o 500 se dotato di pannello fotovoltaico, batteria ed impianto di terra ed euro 3/ml per l'acquisto complessivo cavi, conduttori, isolatori, pali e cartelli.

### **Dissuasori faunistici**

#### **Acustici**

- **Spesa massima ammissibile:** cannoncini a gas euro 250,00 dissuasori vocali euro 450,00.

#### **Visivi**

**Spesa massima ammissibile:** pallone a elio antivolatili euro 150,00; kit palloni predator euro 30,00.

**Dissuasori ad ultrasuoni** specifici per le specie di interesse con le seguenti caratteristiche:

- Capacità di alimentazione autonoma tramite uso di energie alternative
- Allocazione dinamica di un vasto range di frequenze di banda ultrasonica
- Eventuale localizzazione mediante GPS Tracker (ricevitore GPS e ricetrasmittitore GSM/GPRS integrato)
- Eventuale telegestione da remoto mediante rete mesh multihop a basso consumo energetico

**Spesa ammissibile:** euro 450 per dissuasore.

**ALLEGATO B**

FAC-SIMILE domanda

AL SERVIZIO TERRITORIALE CACCIA E PESCA  
DI \_\_\_\_\_

**Oggetto:** L.R. 8/1994 - Acquisto di presidi di prevenzione per danni da fauna selvatica sulle produzioni agricole. Domanda concessione aiuto in regime *de minimis* ai sensi del Reg. (UE) n. 1408/2013 per le produzioni vegetali e zootecniche e del Reg (UE) n.717/2014 per gli allevamenti ittici.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_

titolare dell'azienda denominata \_\_\_\_\_

 Individuale Non individuale

1. Nominativo socio \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_

2. Nominativo socio \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_

3. Nominativo socio \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_

4. Nominativo socio \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_

CUAA azienda \_\_\_\_\_

Domicilio o sede legale (*al domicilio o alla sede legale indicata saranno trasmessi tutti gli atti inerenti le pratiche in corso*)

indirizzo \_\_\_\_\_ numero civico \_\_\_\_\_

C.A.P. \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_

telefono \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_ pec \_\_\_\_\_



Recinzioni elettriche      Elettrificatore+batteria+ terra      € \_\_\_\_\_  
n° fili \_\_\_\_\_ metri \_\_\_\_\_      € \_\_\_\_\_

Dissuasori faunistici:

Acustici      n° \_\_\_\_\_      € \_\_\_\_\_

Visivi      n° \_\_\_\_\_      € \_\_\_\_\_

Ad ultrasuoni      n° \_\_\_\_\_      € \_\_\_\_\_

Altro materiale atto ad ottimizzare dotazioni già presenti in azienda (descrivere brevemente la tipologia dell'intervento)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ spesa € \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

SPECIE FAUNISTICA OGGETTO DI PREVENZIONE	TIPOLOGIE PRODUTTIVE OGGETTO DI PREVENZIONE
<input type="checkbox"/> Capriolo (C) <input type="checkbox"/> Cervo (C) <input type="checkbox"/> Cinghiale (C) <input type="checkbox"/> Cornacchia grigia (C) <input type="checkbox"/> Daino (C) <input type="checkbox"/> Fagiano (C) <input type="checkbox"/> Gazza (C) <input type="checkbox"/> Ghiandaia (C) <input type="checkbox"/> Gruccione (P) <input type="checkbox"/> Istrice (P) <input type="checkbox"/> Lepre (C) <input type="checkbox"/> Oca selvatica (P) <input type="checkbox"/> Picchio (P) <input type="checkbox"/> Piccione (P) <input type="checkbox"/> Storno (P) <input type="checkbox"/> Tortora dal collare (P) <input type="checkbox"/> Tortora comune (C) <input type="checkbox"/> Uccelli ittiofagi (es. airone, cormorano, gabbiano) (P) <input type="checkbox"/> Altro (specificare) _____	<input type="checkbox"/> Frutteti e vigneti in allevamento o colture orticole <input type="checkbox"/> Allevamento ittico <input type="checkbox"/> Allevamento zootecnico <input type="checkbox"/> Seminativo

(C) = specie cacciabile (P) specie protetta

**UBICAZIONE DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO:**

<b>Comune</b>	<b>Sezione</b>	<b>Foglio</b>	<b>Particelle</b>	<b>Titolo di possesso (*)</b>

(\*) proprietà, affitto, comodato, usufrutto, uso, enfiteusi ecc.

**A tal fine si impegna a:**

- concludere l'acquisto dei presidi di prevenzione ammessi a contributo entro il 31 dicembre 2017;
- provvedere, entro la data indicata nell'apposita sezione, alla messa in opera delle recinzioni fisse o elettrificate perimetrali qualora oggetto di finanziamento;
- mantenere in condizioni di benessere i cani affidati nel rispetto della normativa in vigore;
- provvedere al passaggio di proprietà dei cani da guardiania (anagrafe canina);
- provvedere agli oneri assicurativi per danni a terzi causati dai cani da guardiania;
- impegnarsi a limitare qualunque disturbo i cani possano arrecare a terzi;
- comunicare eventuali decessi o parti;
- mantenere in condizioni di efficienza il presidio finanziato che non deve comunque essere distolto dalla sua destinazione d'uso per un periodo vincolativo di cinque anni, decorrenti dalla data di acquisizione idoneamente documentata, per i presidi di tipo mobile e di dieci anni, decorrenti dalla data di fine lavori comunicata in relazione agli adempimenti previsti dalla normativa in materia edilizia, in caso di recinzioni fisse. E' consentito l'utilizzo dei presidi di tipo mobile in appezzamenti diversi a seconda delle esigenze colturali purché ricadenti nella medesima Azienda e, nel caso di specie cacciabili, nella medesima zona se oggetto di punteggio fatto salvo il caso di revoca di tale zona da parte dell'Amministrazione competente;
- comunicare al Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca competente per territorio, entro 30 giorni dal suo verificarsi, ogni circostanza che determini modifiche alle condizioni del presidio oggetto dell'aiuto;
- rispettare tutte le prescrizioni e gli obblighi previsti dall'avviso pubblico nonché ogni disposizione comunitaria, nazionale e regionale in materia;
- consentire al personale incaricato dalla Regione eventuali sopralluoghi, monitoraggi e controlli in azienda per il periodo vincolativo previsto dalla data di liquidazione del contributo;
- presentare la domanda di liquidazione al Servizio Territoriale competente per territorio entro 15 giorni dalla data di acquisto. Esclusivamente per le protezioni meccaniche o elettrificate perimetrali la domanda di liquidazione dovrà essere presentata entro 15 giorni dalla messa in opera indicata in sede di domanda di aiuto, pena la revoca dell'aiuto, fermo restando che l'acquisto dovrà comunque avvenire entro il 31 dicembre 2017.

**informato:**

che l'aiuto richiesto con la presente domanda è soggetto alle limitazioni e alle indicazioni contenute nei seguenti regolamenti comunitari:

- Reg. (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli per quanto concerne le produzioni vegetali e zootecniche esclusi gli allevamenti ittici;
- Reg.(UE) n.717/2014 per gli allevamenti ittici;

**ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché di quanto indicato dall'art. 75 del medesimo D.P.R. in tema di decadenza dei benefici in caso di dichiarazione mendace**

**dichiara:**

- di essere un imprenditore agricolo come definito ai sensi dell'art. 2135 del codice civile;
- di essere iscritto ai registri della C.C.I.A.A, fatto salvo i casi previsti dalla normativa vigente;
- di essere in possesso della seguente P. IVA agricola attiva n° \_\_\_\_\_;
- che l'impresa è iscritta all'Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole dell'Emilia-Romagna ed ha il fascicolo aziendale debitamente validato;
- di avere una situazione di regolarità contributiva riguardo ai corretti pagamenti, adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS, INAIL ed altri enti previdenziali;
- che l'impresa è regolarmente registrata presso l'Azienda U.S.L. (se dovuto) con il seguente codice (BDN) \_\_\_\_\_;
- di essere in possesso di regolare autorizzazione per l'allevamento di animali selvatici con il seguente codice \_\_\_\_\_;
- di non trovarsi in stato di insolvenza o di essere sottoposto a procedure concorsuali;
- di non essere sottoposto a pene detentive e/o a misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica o di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
- di non essere sottoposto con provvedimento definitivo all'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del D.lgs 159/2011 e s.m.i.;
- di non essere stato condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis del Codice di procedura penale;

**dichiara inoltre:**

- che la/le produzioni oggetto di protezione ricadono **per almeno il 70%:**
  - in Parco, Riserva Naturale o Oasi di Protezione
  - in Rete Natura 2000

- in Centro Pubblico di Produzione della fauna, Zona di Ripopolamento e Cattura o in Zona di Rifugio
- di **non aver percepito**, anche congiuntamente con altre imprese eventualmente collegate a monte e a valle nell'ambito del concetto di "impresa unica" e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 comma 2 del Regolamento (UE) 1408/2013, nell'esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti, contributi pubblici, a titolo di aiuti "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013;
- di **non aver percepito**, anche congiuntamente con altre imprese eventualmente collegate a monte e a valle nell'ambito del concetto di "impresa unica" e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 comma 2 del Regolamento (UE) n. 717/2014, nell'esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti, contributi pubblici, a titolo di aiuti "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 717/2014 (per il settore ittico);
- di **aver percepito**, anche congiuntamente con altre imprese eventualmente collegate a monte e a valle nell'ambito del concetto di "impresa unica" e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 comma 2 del Regolamento (UE) 1408/2013, nell'esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti, contributi pubblici, a titolo di aiuti "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 nella somma di € \_\_\_\_\_, riferita all'intervento \_\_\_\_\_, attivato dall'ente \_\_\_\_\_;
- di **aver percepito**, anche congiuntamente con altre imprese eventualmente collegate a monte e a valle nell'ambito del concetto di "impresa unica" e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 comma 2 del Regolamento (UE) n. 717/2014, nell'esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti, contributi pubblici, a titolo di aiuti "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 717/2014 nella somma di € \_\_\_\_\_, riferita all'intervento \_\_\_\_\_, attivato dall'ente \_\_\_\_\_;

**comunica**

che la data di messa in opera delle recinzioni fisse o elettrificate perimetrali richieste è la seguente:

\_\_\_\_\_

per la seguente motivazione produttiva e gestionale \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Luogo e data, \_\_\_\_\_

In fede \_\_\_\_\_

*Alla presente domanda dovrà essere allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.*

## **INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali**

### **1. Premessa**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di " Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

### **2. Fonte dei dati personali**

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento *della sua richiesta di concessione di un aiuto de minimis ai sensi del Reg. (UE) n. 1408/2013 e del Reg. (UE) n. 717/2014 di cui all'avviso pubblico regionale per la presentazione delle domande di accesso ai contributi per l'acquisto di presidi per la prevenzione dei danni da fauna selvatica.*

### **3. Finalità del trattamento**

I dati personali sono trattati per la seguente finalità:

*concessione ed erogazione aiuti de minimis di cui all'avviso pubblico regionale per la presentazione delle domande di accesso ai contributi per l'acquisto di presidi per la prevenzione dei danni da fauna selvatica.*

Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.

### **4. Modalità di trattamento dei dati**

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Adempite le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

### **5. Facoltatività del conferimento dei dati**

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").

### **6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati.**

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori *del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, dei Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca e del Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari* della Regione Emilia-Romagna, individuati quali incaricati del trattamento.

Esclusivamente per le finalità previste al punto 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali altre amministrazioni pubbliche ovvero società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

### **7. Diritti dell'Interessato**

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

#### **8. Titolare e Responsabili del trattamento**

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.

La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento, *il Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca*. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-5275360, e-mail [urp@regione.emilia-romagna.it](mailto:urp@regione.emilia-romagna.it).

Le richieste di cui all'art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.

## ALLEGATO C

**INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO  
PRESSO I SERVIZI TERRITORIALI AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA**

Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca	Responsabile del procedimento	Struttura preposta all'istruttoria e ad ogni altro adempimento procedurale	Indirizzo PEC	Sedi uffici istruttori
PIACENZA	ENRICO MERLI	Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Piacenza	<a href="mailto:stacp.pc@postacert.regione.emilia-romagna.it">stacp.pc@postacert.regione.emilia-romagna.it</a>	Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Piacenza - Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza (PC)
PARMA	PAOLO ZANZA	Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Parma	<a href="mailto:stacp.pr@postacert.regione.emilia-romagna.it">stacp.pr@postacert.regione.emilia-romagna.it</a>	Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Parma P.le Barezzi n. 3 - 43121 Parma (PR)
REGGIO EMILIA	ANDREA GUALERZI	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Reggio Emilia	<a href="mailto:stacp.re@postacert.regione.emilia-romagna.it">stacp.re@postacert.regione.emilia-romagna.it</a>	Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Reggio Emilia - Via Gualerzi, 38-40 - 42124 loc. Mancasale - Reggio Emilia (RE)
MODENA	FEDERICA DOTTI	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Modena	<a href="mailto:stacp.mo@postacert.regione.emilia-romagna.it">stacp.mo@postacert.regione.emilia-romagna.it</a>	Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Modena - Via Scaglia Est n°15, 4°piano - 41126 Modena (MO)
BOLOGNA	PAOLO BELLETTI	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Bologna	<a href="mailto:stacp.bo@postacert.regione.emilia-romagna.it">stacp.bo@postacert.regione.emilia-romagna.it</a>	Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Bologna - Viale Silvani n°6, 40122 Bologna (BO)
FERRARA	CARLA NEGRETTI	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ferrara	<a href="mailto:stacp.fe@postacert.regione.emilia-romagna.it">stacp.fe@postacert.regione.emilia-romagna.it</a>	Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Ferrara - V.le Cavour, 143 - 44121 Ferrara
FORLI'-CESENA	ROSSELLA BRUSCHI	Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Forli-Cesena	<a href="mailto:stacp.fc@postacert.regione.emilia-romagna.it">stacp.fc@postacert.regione.emilia-romagna.it</a>	Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Forli-Cesena - Piazza G.B. Morgagni 2 - 47121 Forli (FC)
RAVENNA	GIOVANNI MAZZOLANI	Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Ravenna	<a href="mailto:stacp.ra@postacert.regione.emilia-romagna.it">stacp.ra@postacert.regione.emilia-romagna.it</a>	Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Ravenna - Viale della Lirica, 21 - 48100 Ravenna (RA)
RIMINI	PIER CLAUDIO ARRIGONI	Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Rimini	<a href="mailto:stacp.rn@postacert.regione.emilia-romagna.it">stacp.rn@postacert.regione.emilia-romagna.it</a>	Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Rimini - Via Dario Campana, 64 - 47921 Rimini (RN)

**COMUNICATO REDAZIONALE**

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.